



## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01**

# INDICE

Definizioni .....	4
PARTE GENERALE.....	5
1. Introduzione .....	6
1.1 Quadro normativo di riferimento .....	6
1.2 Le Linee Guida di Confindustria .....	7
1.3 Modello e Codice Etico .....	7
2. Il Modello di <i>Governance</i> e l'Assetto Organizzativo di Franco Gomme S.r.l.....	8
2.1. Franco Gomme S.r.l.....	8
2.2 L'Assetto Istituzionale: organi e soggetti.....	8
2.3. Gli strumenti di <i>governance</i> di Franco Gomme S.r.l.....	9
2.4 Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure .....	10
2.5. Rapporti infragruppo .....	11
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Franco Gomme S.r.l.....	12
3.1 Il progetto di Franco Gomme S.r.l per la definizione del proprio modello .....	12
3.1.1 Avvio del Progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 .....	12
3.1.2 Identificazione dei <i>Key officer</i> , analisi dei processi e delle attività sensibili	13
3.1.4 <i>Gap analysis</i> .....	13
3.1.5 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo .....	14
3.2 La funzione del Modello.....	14
3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello .....	14
3.4 Il Modello di Franco Gomme S.r.l.....	16
4. L'OdV ai sensi del d.lgs. 231/2001 .....	19
4.1 L'OdV di Franco Gomme S.r.l.....	19
4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV .....	19
4.2 Funzioni e poteri dell'OdV .....	21
4.3 Reporting dell'OdV verso gli organi societari.....	22
4.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie .....	23
4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	25
5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello .....	26
5.1 Premessa .....	26
5.2 Dipendenti.....	26
5.3 Altri destinatari .....	27
6. Sistema disciplinare .....	28
6.1 Funzione del sistema disciplinare .....	28
6.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati .....	28
6.2.1 Sistema disciplinare.....	28
6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	29
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti .....	31
6.4 Misure nei confronti degli Amministratori .....	31
6.5 Misure nei confronti dei Sindaci.....	31
6.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei <i>Partner</i> .....	31
7. Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello .....	32

7.1	Verifiche e controlli sul Modello.....	32
7.2	Aggiornamento e adeguamento .....	32
PARTE SPECIALE .....		36
Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione		
A.1	Premessa	
A.2	Reati applicabili	
A.3	Attività sensibili	
A.4	Protocolli Generali di Prevenzione	
A.5	Protocolli Specifici di Prevenzione	
A.6	Presidi adottati dalla Società	
A.7	Flussi informativi verso l’OdV	
Parte Speciale B – Delitti contro l’industria ed il commercio		
B.1	Reati applicabili	
B.2	Attività sensibili e Protocolli di Prevenzione	
B.3	Presidi adottati dalla Società	
B.4	Flussi informativi verso l’OdV	
Parte Speciale C – Reati Societari		
C.1	Reati applicabili	
C.2	Attività sensibili	
C.2bis	Focus sui delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	
C.3	Protocolli Generali di Prevenzione	
C.4	Protocolli Specifici di Prevenzione	
C.5	Presidi adottati dalla Società	
C.6	Flussi informativi verso l’OdV	
Parte Speciale D – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità nonché autoriciclaggio		
D.1	Reati applicabili	
D.2	Attività sensibili	
D.3	Protocolli Generali di Prevenzione	
D.4	Protocolli Specifici di Prevenzione	
D.5	Presidi adottati dalla Società	
D.6	Flussi informativi verso l’OdV	
Parte Speciale E – Reati Tributari e Contrabbando		
E.1	Reati applicabili	
E.2	Attività sensibili	
E.3	Protocolli Generali di Prevenzione	
E.4	Protocolli Specifici di Prevenzione	
E.5	Presidi adottati dalla Società	
E.6	Flussi informativi verso l’OdV	
Parte Speciale F – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
F.1	Reati applicabili	
F.2	Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro	
F.3	La normativa a tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro: le misure generali di tutela	
F.4	Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro	
F.5	Ulteriori obblighi	

- F.6 Obblighi dei preposti
- F.7 Obblighi dei lavoratori
- F.8 Obblighi del Medico Competente
- F.9 Il Servizio di Prevenzione e Protezione e suoi compiti
- F.10 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- F.11 La delega di funzioni
- F.12 Attività sensibili
- F.13 Principi generali di comportamento
- F.14 Protocolli specifici di prevenzione
- F.15 Presidi adottati dalla Società
- F.16 Flussi informativi verso l'OdV

#### Parte Speciale G – Reati Ambientali

- G.1 Reati applicabili
- G.2 Attività sensibili e Protocolli di Prevenzione
- G.3 Presidi adottati dalla Società
- G.4 Flussi informativi verso l'OdV

#### Parte Speciale H – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare

- H.1 Reati applicabili
- H.2 Attività sensibili e Protocolli di Prevenzione
- H.3 Presidi adottati dalla Società
- H.4 Flussi informativi verso l'OdV

#### APPENDICE A

Il d.lgs. 231/01

#### APPENDICE B

Incidente del 17 febbraio 2021

## Definizioni

- **Attività Sensibili:** attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- **CCNL:** Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro attualmente in vigore e applicati da Franco Gomme S.r.l.;
- **Linee Guida Confindustria:** le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- **Codice Etico:** adottato da Franco Gomme S.r.l. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/08/2022;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto di Franco Gomme S.r.l. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- **Destinatari:** tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni, nonché i dipendenti e le funzioni della società controllante Fintyre S.p.A. che operino a favore e nell'interesse della Società alla luce dei contratti infragruppo in essere;
- **Dipendenti:** tutti i dipendenti di Franco Gomme S.r.l. (compresi i dirigenti);
- **Franco Gomme o Società:** Franco Gomme S.r.l.;
- **Gruppo:** Franco Gomme S.r.l. e le altre società controllate da Fintyre S.p.A.;
- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 231/2001 che sarà adottato ed efficacemente attuato sulla base dei principi di riferimento di cui al presente documento;
- **Organi Sociali:** i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale/Sindaco Unico di Franco Gomme S.r.l.;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nonché i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- **Partner:** controparti contrattuali di Franco Gomme S.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (fornitori, distributori, commissionari soggetti con cui la società costituisca raggruppamento temporaneo d'impresa - RTI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle Attività Sensibili;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001.

## **PARTE GENERALE**

# 1. Introduzione

## 1.1 Quadro normativo di riferimento

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il decreto legislativo 231 (di seguito, il “**d.lgs. 231**”), recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Il d.lgs. 231/2001, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale delle società per alcuni reati dolosi commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

La commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, si applicano sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare), quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le fattispecie di reato cui si applica la disciplina in esame possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- delitti contro la fede pubblica;
- reati societari, incluso il reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- abusi di mercato;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati transnazionali;
- delitti contro la vita e l'incolumità individuale;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
  - delitti contro l'industria e il commercio;
  - delitti di criminalità organizzata;
  - delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati ambientali;
- reati per l'impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e

- religiosa;
- reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
  - vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive;
  - reati tributari;
  - contrabbando.

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle singole Parti Speciali, cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Per una più ampia trattazione delle fattispecie di reato ex d.lgs. 231/01 si rinvia all'**Appendice A**.

## **1.2 Le Linee Guida di Confindustria**

Nella predisposizione del presente Modello Franco Gomme S.r.l. si è ispirata alle *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001”* (di seguito, le *“Linee Guida di Confindustria”* o semplicemente *“Linee Guida”*) come da ultimo emesse da Confindustria in conformità all'art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida, non inficia la validità dello stesso. Il Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

## **1.3 Modello e Codice Etico**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da Franco Gomme S.r.l., pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al d.lgs. 231/01.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento da adottarsi in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo allo scopo di esprimere dei principi di *“deontologia aziendale”* che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del decreto medesimo). Il Modello detta delle regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l'esimente per la società ai fini della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001.



## **2. Il modello di Governance e l'assetto organizzativo di Franco Gomme S.r.l.**

### **2.1. Franco Gomme S.r.l.**

Franco Gomme S.r.l. fa parte del “Gruppo Fintyre” attivo nel mercato della distribuzione all'ingrosso su tutto il territorio nazionale degli pneumatici di sostituzione per ogni tipo di veicolo da strada e per macchinari ad uso agricolo o industriale.

La Società ha per oggetto:

- la riparazione e la vendita all'ingrosso e al minuto di pneumatici e di accessori relativi agli stessi;
- il commercio all'ingrosso, al dettaglio e l'intermediazione in Italia e all'estero di prodotti per l'arredamento, per l'edilizia, per l'industria e per l'artigianato;
- l'attività di costruzione, compravendita e permuta di immobili urbani, rurali, industriali, commerciali e artigianali;
- la costruzione di case di civile abitazione, capannoni industriali, commerciali, artigianali, l'acquisto di immobili anche a pubblici incanti, la vendita degli enti derivanti;
- l'attività amministrativa di elaborazione dati per conto terzi.

A tale scopo la società potrà:

- esercitare il commercio in qualunque forma compresa quella del *trading* mediante compensazione totale o parziale delle forniture di beni e/o servizi effettuate e/o ricevute dalla società con beni e/o servizi acquistati e/o forniti dalla controparte;
- effettuare ricerche di mercato nel settore commerciale, industriale, artigianale, agricolo stipulando con terzi anche contratti di agenzia, concessione, joint-venture;
- assumere rappresentanze con o senza deposito;
- concorrere a gare e appalti, pubblici e privati, sia in Italia che all'estero. La società può compiere, in via non prevalente, del tutto occasionale e strumentale e in ogni caso non nei confronti del pubblico, tutti gli atti occorrenti, a esclusivo giudizio dell'organo sociale competente, per l'attuazione dell'oggetto sociale, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo, potrà compiere o esercitare qualsiasi altra attività commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, potrà concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, chiedere mutui e finanziamenti, anche ipotecari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, nei limiti previsti dal codice civile e dalle ulteriori leggi in materia, e partecipare a consorzi, raggruppamenti di imprese o contratti di rete. La società, nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 2361 codice civile, può assumere partecipazioni a responsabilità illimitata in società di persone.

### **2.2 L'assetto istituzionale: organi e soggetti**

#### ***Amministrazione della Società***

La società potrà essere amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina da:

- un amministratore unico;
- un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5 membri;
- due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, fatta eccezione per la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c. che in ogni caso sono di competenza del consiglio di

amministrazione.

All'organo amministrativo è affidata la gestione della Società e quindi il potere di compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La rappresentanza della Società compete senza limitazione all'amministratore unico e, in caso di nomina del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16 sub. B) dello statuto, a tutti i suoi componenti in via disgiunta tra loro; compete inoltre agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

### ***Sindaco Unico***

La Società ha nominato un Sindaco Unico ai sensi dell'art. 2477 c.c..

L'organo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

### ***Società di revisione***

La Società ha altresì nominato una società incaricata della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..

## **2.3. Gli strumenti di governance di Franco Gomme S.r.l.**

La Società è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che garantiscono il funzionamento della Società e che possono essere così riassunti:

- **Statuto:** in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- **Disposizioni Organizzative:** che individuano le unità organizzative definendo, nel contempo, le dipendenze gerarchico e/o funzionali e relative responsabilità;
- **Sistema delle deleghe e delle procure:** che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la Società, e, attraverso il sistema di deleghe, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di qualità ambiente e sicurezza. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della struttura organizzativa;
- **Sistema Normativo Procedurale:** comprende l'insieme delle norme (linee guida, procedure e prassi) che regolamentano le responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività e delle fasi che costituiscono i processi aziendali;
- **Codice Etico:** esprime i principi etici e di deontologia che il Gruppo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società e del Gruppo stesso.

## **2.4 Il sistema organizzativo in generale e il sistema delle deleghe e procure**

La Società si dota di strumenti organizzativi (organigrammi, disposizioni organizzative, linee guida/procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne si caratterizzano con i seguenti elementi:

- (i) separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del

- processo (c.d. “segregazione delle funzioni”);
- (ii) tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. “tracciabilità”);
- (iii) adeguato livello di formalizzazione.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità delle attività sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” il trasferimento, non occasionale, all’interno dell’azienda, di responsabilità e poteri da un soggetto all’altro in posizione a questo subordinata. Si intende per “procura” il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all’altra il potere di rappresentarla (ossia ad agire in nome e per conto della stessa). La differenza sostanziale rispetto alla delega è che essa assicura alle controparti di negoziare e contrarre con le persone preposte ufficialmente a rappresentare la Società. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione coerente nell’organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
  - i poteri del delegato;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del Gruppo) che intrattengono per conto di Franco Gomme S.r.l. rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa coerenti alle funzioni conferitegli;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi si deve accompagnare una delega interna che ne descriva il relativo potere di gestione;
- le procure normalmente prevedono limiti di spesa e/o impegno; nel caso in cui esse non prevedano espressamente tali limiti e/o la necessità di firma congiunta, il rispetto di detti requisiti è assicurato da limiti interni previsti dal sistema di controllo interno;
- copie delle procure saranno trasmesse all’OdV.

L’OdV verifica periodicamente, con il supporto delle funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e della loro coerenza con il manuale di organizzazione aziendale e le disposizioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

## **2.5. Rapporti infragruppo**

Tra la Società e la controllante Fintyre S.p.A. sono in essere i seguenti contratti:

- un contratto per attività di distribuzione curata dalla controllante Fintyre S.p.A.;
- un contratto di servizi di natura amministrativa erogati dalla controllante Fintyre S.p.A.;

un contratto di *handling* ai sensi del quale la Società svolge attività di gestione, per conto della controllante Fintyre S.p.A., del magazzino sito in Padova.

### **3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di Franco Gomme S.r.l.**

#### **3.1 Il progetto di Franco Gomme S.r.l. per la definizione del proprio modello**

Franco Gomme S.r.l. ha avviato un progetto interno finalizzato all'adozione del modello di organizzazione e gestione *ex* d.lgs. 231/2001 (di seguito il “**Modello**”) di cui all'art. 6 del citato Decreto.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una “facoltà” dell'ente e non un obbligo, Franco Gomme S.r.l. ha deciso di procedere alla sua predisposizione e adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenta un'opportunità per rafforzare la sua cultura di *Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (inventariazione delle Attività Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sulle Attività Sensibili) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione “attiva” dei Reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida Confindustria e alle politiche di Gruppo.

La metodologia scelta per dar corso al progetto, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Il progetto è articolato nelle fasi sinteticamente di seguito riassunte, che esclusivamente per una spiegazione metodologica, sono evidenziate autonomamente.

#### **3.1.1 Avvio del progetto e individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001**

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” .

Scopo della Fase 1 è stato appunto l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione preliminare delle Attività Sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle Attività Sensibili è stata l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura societaria ed organizzativa di Franco Gomme S.r.l., svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale ha permesso l'individuazione delle Attività Sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali Attività.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1, conclusa con la condivisione delle Attività Sensibili individuate con il *management*:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di *business* della Società;

- analisi storica (“*case history*”) dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal d.lgs. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione delle Attività Sensibili ex d.lgs. 231/2001;
- individuazione delle direzioni/funzioni responsabili delle Attività Sensibili identificate.

### **3.1.2 Identificazione dei *Key officer*, analisi dei processi e delle Attività Sensibili**

La prima attività della Fase 2 è stata quella di identificare i responsabili delle Attività Sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita delle Attività Sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “*key officer*”), completando e approfondendo l’inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle funzioni e dei soggetti coinvolti.

I *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sulle attività delle singole funzioni.

Obiettivo della Fase 2 è stato quello di analizzare e formalizzare le Attività Sensibili individuate nella Fase 1 e gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001.

L’analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i *key officer* che hanno avuto lo scopo di esaminare gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle attività.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l’altro, come riferimento, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate (anche di Gruppo);
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

Le interviste sono state realizzate da consulenti legali affiancati dalle risorse di Franco Gomme S.r.l. dedicate al progetto.

I risultati delle interviste, condotte con le modalità sopra descritte, sono stati condivisi con i *Key Officer* intervistati e con il *management*.

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 2 i cui contenuti fondamentali sono:

- esecuzione di interviste con i *key officer* al fine di raccogliere, per le attività sensibili individuate nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:
  - le attività svolte;
  - le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
  - i relativi ruoli/responsabilità;
  - il sistema dei controlli esistenti;
- formalizzazione delle interviste in un apposito documento che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

### **3.1.4 Gap analysis**

Lo scopo della Fase 3 è consistito nell’individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 e ii) delle azioni di miglioramento

da implementare congiuntamente all'adozione del Modello.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("as-is") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("*to be*").

La terza fase si è conclusa dopo la condivisione del documento di *gap analysis* con il *management*.

### **3.1.5 Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo**

Scopo della Fase 4 è stato quello di definire il Modello di Franco Gomme S.r.l., articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite da Confindustria.

La realizzazione della Fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

## **3.2 La funzione del Modello**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono a Franco Gomme S.r.l. di beneficiare dell'esimente prevista dal d.lgs. 231/2001, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, la sua cultura di *Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Attività Sensibili e la loro conseguente (ove possibile e funzionale) proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di Franco Gomme S.r.l. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Franco Gomme S.r.l. di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partner*, che operino per conto o nell'interesse della società nell'ambito delle Attività Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da Franco Gomme S.r.l. e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società. A supporto della generale attività di prevenzione svolta dal Modello, la Società provvederà ad inserire nei contratti dalla stessa stipulati (successivamente all'adozione del Modello stesso) le cd. "clausole 231". Segnatamente

- clausola con cui le parti si impegnano al rispetto dei principi di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione di atti illeciti di cui al d.lgs. 231/01, definiti nei rispettivi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- clausole risolutive espresse che attribuiscono alle parti la facoltà di risolvere il contratto nel caso di coinvolgimento, a qualsiasi titolo, di una delle parti in un procedimento rilevante ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 e/o in caso di emissione nei confronti di una delle parti di provvedimenti interdittivi o di sospensione dell'attività di qualsiasi natura e/o durata.

Inoltre, la Società intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle Attività Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

### **3.3 Principi ed elementi ispiratori del Modello**

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is") esistenti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sulle Attività Sensibili.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 3.2 e relativa al d.lgs. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo in essere in Società e nel Gruppo Fintyre.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai reati da prevenire, Franco Gomme S.r.l. ha individuato:

- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento della normativa societaria e regolamentare rilevante e delle direttive emanate da Fintyre S.p.A.;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico - funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo Fintyre (Disposizioni organizzative e Procure);
- il Codice Etico adottato da Franco Gomme S.r.l.;
- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso; il sistema disciplinare di cui ai CCNL applicabili;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- le linee guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili di Franco Gomme S.r.l.;
- i requisiti indicati dal d.lgs. 231/2001 ed in particolare:
  - l'attribuzione a un OdV del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
  - la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
  - i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all’OdV delle informazioni rilevanti in una “logica 231”;
- infine, nell’attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell’attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore/rilevanza delle Attività Sensibili.

### **3.4 Il Modello di Franco Gomme S.r.l.**

Il Modello rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l’esterno; e
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, comprende i seguenti elementi costitutivi:

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate;
- processo di individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- OdV;
- flussi informativi da e verso l’OdV e specifici obblighi di informazione nei confronti dell’OdV;
- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello;
- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti:

- Modello (il presente documento);
- Codice Etico.

Il Modello è strutturato:

- nella parte generale, mediante una descrizione relativa:
  - al quadro normativo di riferimento (dettagliato nell’Appendice A);
  - alla metodologia adottata per le attività di *risk assessment* e *gap analysis*;
  - alla individuazione dell’OdV, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
  - alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
  - ai criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;
- nella Parte Speciale, volta ad integrare il contenuto della Parte Generale con una descrizione relativa:



- alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;
- alle Attività Sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati standard di controllo;
- nell'Allegato A che contiene una descrizione del quadro normativo di riferimento.

## **4. L'OdV ai sensi del d.lgs. 231/2001**

### **4.1 L'OdV di Franco Gomme S.r.l.**

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'OdV l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

- i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: l'inserimento dell'OdV *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*, la previsione di un *“riporto”* (non funzionale) dell'OdV al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di OdV;
- la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e *“priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

Il d.lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'OdV. In assenza di tali indicazioni, Franco Gomme S.r.l. ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'OdV è preposto.

In forza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'ODV di Franco Gomme S.r.l. debba essere costituito in forma monocratica.

#### **4.1.1 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV**

L'OdV di Franco Gomme S.r.l. è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e decade alla data di scadenza del mandato conferito, salvo revoca o recesso dei suoi componenti.

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai componenti dell'OdV, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale l'incarico.

La revoca dei poteri propri dell'OdV e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa; per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Sindaco Unico di cui al successivo paragrafo 4.3; l'omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 7;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza, anche in primo grado, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Sindaco Unico – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

## **4.2 Funzioni e poteri dell'OdV**

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che spetta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'OdV sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare l'adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;

- modifiche normative;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione e con il Collegio Sindacale/Sindaco Unico, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione;
- fornire chiarimenti, ove richiesti, in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e Partner.

Il Consiglio di Amministrazione curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'OdV e dei suoi poteri.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione coerente di risorse finanziarie della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferite, ecc.).

### **4.3 Reporting dell'OdV verso gli organi societari**

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, alla necessità di interventi modificativi.

L'OdV ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente;
- la seconda, su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco Unico.

L'OdV cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'OdV predispone:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare a Consiglio di Amministrazione e Sindaco Unico;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto

organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Franco Gomme S.r.l. sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Sindaco Unico, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

#### **4.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie**

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Si osservano inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il suo diretto responsabile. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente può riferire direttamente all'OdV;
- i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti di Franco Gomme S.r.l., effettuano la segnalazione direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6 (Sistema Disciplinare).
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al Modello (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: prospetti riepilogativi di appalti pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata; notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità; ecc.);
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al d.lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non compresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Le informazioni potranno essere inviate attraverso l’Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo di posta elettronica [organismodivigilanza@francogomme.com](mailto:organismodivigilanza@francogomme.com)

Si segnala, inoltre, in tema di flussi informativi, l’entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (sistema noto come “*whistleblowing*”), la quale introduce nell’ordinamento nazionale un sistema di tutela del dipendente o collaboratore (“*whistleblower*”) che segnala illeciti nel settore privato, e ciò mediante l’introduzione all’art. 6 del Decreto dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In tale contesto, ciascun ente si impegna a predisporre:

- uno o più canali informativi (di cui almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante), che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza (detti anche *whistleblower*) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che siano però fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- tutte le misure idonee a garantire il rispetto dell’anonimato del *whistleblower* nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c.), nei confronti del

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché l'obbligo per le imprese di prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ai sensi della Legge n. 179/2017 a tutela del c.d. whistleblowing nel settore privato, si rammenta che gli autori di tali segnalazioni saranno tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta derivante dalle stesse e sarà assicurata la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

#### **4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

## **5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello**

### **5.1 Premessa**

Franco Gomme S.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo di Franco Gomme S.r.l. è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi di Franco Gomme S.r.l. in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'OdV, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di “promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere gli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali”.

### **5.2 Dipendenti**

Ogni dipendente è tenuto a:

- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, Franco Gomme S.r.l. intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto, nonché delle aree in cui essi operano.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda immediatamente dopo l'adozione stessa. È inoltre garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) direttamente sull'*Intranet* aziendale in un'area dedicata.

A tutto il Personale verrà consegnata (tramite mail o in forma cartacea), all'atto dell'assunzione, copia del Modello e del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi dello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello.



### **5.3 Altri destinatari**

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con Franco Gomme S.r.l. rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: Consulenti e Partner).

Franco Gomme S.r.l., tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

## **6. Sistema disciplinare**

### **6.1 Funzione del sistema disciplinare**

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

### **6.2 Misure nei confronti di quadri ed impiegati**

#### **6.2.1 Sistema disciplinare**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di Franco Gomme S.r.l. degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Franco Gomme S.r.l., soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi e al Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti del Commercio (di seguito semplicemente "CCNL") costituiscono sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di Franco Gomme S.r.l. - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

A ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dai CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- le procedure per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari devono essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l'attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.
- il provvedimento disciplinare deve essere comminato non oltre 30 giorni dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione;
- ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* di Franco Gomme S.r.l.

### 6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, Franco Gomme S.r.l. intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo a Franco Gomme S.r.l. derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di **“biasimo verbale”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. incorre nel provvedimento di **“biasimo scritto”** il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

3. incorre nel provvedimento della “**multa**”, non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. incorre nel provvedimento della “**sospensione**” dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del “**licenziamento senza preavviso**” il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa di Franco Gomme S.r.l. di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a segui della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Responsabile del Personale, il quale comminerà le sanzioni, sentito, anche, il parere del responsabile dell’autore della condotta censurata.

Viene comunque attribuito all’OdV, in collaborazione con il Responsabile del Personale, il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

### **6.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei principi, delle regole e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività ricomprese nelle aree sensibili di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto, tenuto altresì conto della gravità della/e violazione/i e della eventuale reiterazione.

### **6.4 Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa tempestivamente il Sindaco Unico e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali adottano gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **6.5 Misure nei confronti del Sindaco Unico**

In caso di violazione del presente Modello da parte del Sindaco Unico, l'OdV informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale adotta gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **6.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei *Partner***

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei *Partner* delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti e determinerà la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.

Resta salvo il diritto di Franco Gomme S.r.l. di richiedere il risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

## **7. Adozione del Modello – Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello**

### **7.1 Verifiche e controlli sul Modello**

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

### **7.2 Aggiornamento ed adeguamento**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'OdV.

L'OdV conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione e il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'OdV il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere formale o di mero aggiornamento normativo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello.

## **PARTE SPECIALE**

---

## **INTRODUZIONE**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le Attività Sensibili, e dei protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.



**PARTE SPECIALE A**  
**REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA**  
**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

## **A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**

### **A.1. Premessa**

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse

pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

## A.2. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società, seppur con diversi gradi di rilevanza, i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-quater<sup>1</sup> c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("*pene per il corruttore*"), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità;

- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.;
- **peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri**, previsto dall'art.

---

<sup>1</sup> L'articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2020 il quale ha introdotto al secondo comma dell'art. 319 quater dopo "tre anni" le parole "ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o profitto sono superiori ad Euro 100.000".

322-*bis* c.p.<sup>2</sup>, e ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ✓ ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- ✓ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- ✓ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- ✓ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- ✓ a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ✓ ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- ✓ alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ✓ ai membri delle assemblee parlamentari o internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali;
- ✓ alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione;

Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- ✓ alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- ✓ a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- **Traffico di influenze illecite**, previsto dall'art. 346-*bis* c.p. (il cui perimetro di applicazione è stato ampliato dalla L. 3/2019, che ha peraltro provveduto a introdurlo nel novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto), e costituito dalla condotta di chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, oppure indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

---

<sup>2</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 75/2020.

### **A.3. Attività Sensibili**

La Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- selezione e gestione del personale;
- omaggi;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione.

### **A.4. Protocolli generali di prevenzione**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui alla presente Parte Speciale A.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività sensibili individuate al paragrafo precedente è in linea generale fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni degli esponenti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, in ogni caso con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio);
- intraprendere contatti o favorire gli interessi della Società tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere per sé, per la propria funzione, per la Società o per un'altra consociata del Gruppo Fintyre, qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
- offrire o distribuire denaro, omaggi e/o qualsiasi altra forma di regalia, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali, a dirigenti, funzionari e/o dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o a loro parenti, sia italiani che stranieri che possa influenzare, o che possa essere inteso a influenzare, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti devono, peraltro, caratterizzarsi sempre o per

l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;

- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura), di conformarsi alle regole comportamentali sopra descritte, in quanto applicabili anche a tali rapporti.

#### **A.5 Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione del personale**, i Destinatari a ciò preposti sono tenuti a:

- operare, nella selezione del personale, in base ai principi di meritocrazia e pari opportunità senza alcuna discriminazione ed in relazione alle sole effettive esigenze della Società;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, con le responsabilità/compiti assegnati e in linea con quanto previsto dalle procedure societarie applicabili;
- non assumere o promettere l'assunzione a soggetti pubblici (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano avuto rapporti con la Società (ad es. in caso di rilascio di autorizzazioni; verifiche ispettive etc.), salvo che l'assunzione sia giustificata da effettive esigenze e non sia identificabile come utilità conseguente a violazione o promessa violazione dei doveri d'ufficio di un soggetto pubblico;
- non promettere o concedere assunzioni/avanzamenti di carriera a personale dipendente che risulti vicino o gradito a soggetti pubblici in assenza di reale giustificazione.

\*

Per le attività riguardanti l'erogazione di **omaggi**, i Destinatari hanno il divieto di:

- promettere o effettuare omaggi a soggetti pubblici, italiani o stranieri, - incluse le sponsorizzazioni - per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti pubblici, italiani o stranieri che possano in qualsiasi modo influenzarne l'indipendenza di giudizio a vantaggio della Società stessa;
- offrire o promettere a soggetti pubblici o loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

\*

Per quanto concerne le operazioni riguardanti **i rapporti con la Pubblica Amministrazione** e in particolare per:

- **l'esecuzione di adempimenti o comunicazioni obbligatorie e per le richieste di provvedimenti, autorizzazioni, licenze;**
- **per la gestione dei rapporti in occasione di incontri personali, visite o ispezioni,**

i Destinatari sono tenuti a:

- evitare che gli esponenti della Pubblica Amministrazione si interfaccino con esponenti della Società diversi da quelli espressamente deputati/autorizzati/delegati alla gestione del rapporto con soggetti pubblici;
- mantenere i contatti con gli uffici competenti solamente per via elettronica, ogni volta che ciò sia possibile, assicurando in ogni modo la tracciabilità delle attività svolte;
- fornire puntuali indicazioni ad eventuali consulenti o terzi agenti della Società qualora questi debbano, in nome o per conto della Società, interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, prevedendo che i rapporti si svolgano, ogni volta che ciò sia possibile, per via elettronica e assicurando la tracciabilità delle attività svolte;
- trasmettere le richieste di documentazione per via telematica o, solo nel caso di espressa previsione, secondo le modalità di volta in volta previste dall'Ente Pubblico di riferimento;
- garantire in caso di visite ispettive o altre ipotesi di contatto personale con esponenti pubblici, che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due rappresentanti della Società; in tale contesto, informare senza ritardo il proprio responsabile e/o il datore di lavoro e l'OdV di eventuali comportamenti anomali o volti ad ottenere favori, elargizioni di danaro od altre utilità posti in essere da soggetti della P.A., nonché di qualunque criticità, conflitto di interesse o eventuali comportamenti ambigui nell'ambito di tali rapporti;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di uno specifico report interno relativo ad incontri e comunicazioni rilevanti intrattenuti sia presso la sede della Società che all'esterno;
- garantire che il proprio responsabile e l'Organo Amministrativo siano adeguatamente informati di ogni istanza per il rilascio di concessioni/autorizzazioni/registrazioni;
- prestare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di richieste di chiarimenti, e più in generale nell'intrattenimento di rapporti con gli Enti Pubblici, una fattiva collaborazione rendendo altresì dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- garantire e verificare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda le attività fiscali, la gestione delle risorse finanziarie e delle operazioni straordinarie, nonché le attività relative alla gestione della contabilità e delle comunicazioni sociali si svolgano osservando i principi di trasparenza, correttezza e veridicità delle informazioni trasmesse.

#### **A.6. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- regole di *corporate governance*, in particolare sui ruoli e responsabilità dei vertici e del *management* in tema di *segregation of duty*;
- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali per la legittimazione e la rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- partecipare alle attività di formazione organizzate dalla Società.

#### **A.7. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati presidi aziendali, chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche è tenuto a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione disciplinati nella presente Parte Speciale.



**PARTE SPECIALE B**

**DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

## **B. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)**

### **B.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili – seppur anche solo astrattamente – alla Società i seguenti delitti contro l'industria ed il commercio:

- **turbata libertà dell'industria o del commercio**, previsto dall'art. 513 c.p. e che punisce chiunque adoperi violenza o utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513 *bis* c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- **frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, previsto dall'art. 517 c.p., e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dell'opera o del prodotto;
- **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, previsto dall'art. 517 *bis* c.p. e che punisce, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Allo stesso modo è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i predetti beni. L'articolo in esame prevede, infine, quale condizione obiettiva di punibilità l'aver osservato le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **B.2. Attività Sensibili e protocolli di prevenzione**

La Società ha individuato le attività commerciali quali Attività Sensibili, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto.

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito della selezione e qualificazione dei fornitori e dei clienti e della gestione dell'attività commerciale.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni, i Destinatari sono tenuti ad assicurare che:

- le attività poste in essere dalla Società, o comunque dalle Funzioni interessate, nei confronti dei concorrenti siano sempre improntate a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto della normativa applicabile in materia di concorrenza e antitrust;
- l'esecuzione dei contratti di cui è parte la Società sia ispirata a principi di trasparenza, correttezza, buona fede e diligente collaborazione;
- nelle attività di commercializzazione poste in essere dalla Società, garantire il rispetto delle procedure in materia di qualità del prodotto, assicurandosi che lo stesso sia conforme per

qualità, quantità, provenienza e origine a quanto pattuito con l'acquirente;

- vi sia un'informazione tempestiva al proprio responsabile o all'OdV qualora si siano verificate situazioni anomale che potrebbero integrare le condotte dei reati richiamati.

È in ogni caso vietato:

- esercitare pressioni indebite, minacce o qualunque forma di violenza nei confronti dei concorrenti e/o di loro collaboratori o dipendenti;
- concludere accordi o intese con concorrenti in grado di minare la concorrenza;
- porre in essere attività fraudolente (tra cui l'uso di documenti falsi, raggiri, menzogne, illecita sottrazione di informazioni, etc.) allo scopo di acquisire vantaggi competitivi o danneggiare un concorrente, anche attraverso il boicottaggio della relativa attività o lo storno di dipendenti;
- minacciare i concorrenti di intraprendere azioni legali o altre misure nei loro confronti allorché tali misure siano consapevolmente pretestuose, infondate o volte esclusivamente a pregiudicare lo svolgimento dell'attività economica dei concorrenti.

### **B.3. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli di cui al paragrafo che precede, sono tenuti al rispetto dei processi implementati dalla Società e dal Gruppo Fintyre applicabili che siano rilevanti anche per quanto riguarda le attività commerciali, i rapporti con i clienti e i fornitori o eventuali *competitors*, rispettando le linee di riporto e le indicazioni impartite dai propri responsabili per la conduzione delle campagne di vendita e delle negoziazioni.

### **B.4. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo B.2 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

**PARTE SPECIALE C**

**REATI SOCIETARI**

## C. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

### C.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili (o astrattamente applicabili) alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona<sup>3</sup>, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- **istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2365-bis, c.c.; la fattispecie è volta a punire chi mira (senza riuscirvi) a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Si rammenta che in caso di commissione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista l'irrogazione della sanzione interdittiva. Peraltro, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) della L. 3/2019, è stata introdotta la procedibilità d'ufficio per i due reati in questione.

---

<sup>3</sup> Così come modificato dal D. Lgs. 38/2017.

## **C.2. Attività Sensibili**

La Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- selezione e gestione del personale;
- acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- attività commerciali;
- omaggi;
- operazioni straordinarie;
- contabilità generale, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, adempimenti fiscali;
- rapporti infragruppo;
- rapporti con la Società di Revisione e/o il Sindaco Unico.

## **C.2. - bis. Focus sui delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione**

Con specifico riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, le aree a rischio sono rappresentate sia da quelle, nel contesto delle quali, potrebbe derivare un beneficio da un accordo corruttivo realizzato nell'interesse della Società, sia da quelle che potrebbero essere coinvolte in attività strumentali alla creazione di provviste in denaro (destinate a fini corruttivi) ovvero nella gestione di utilità che potrebbero essere utilizzate come illecita "retribuzione".

Si riporta, di seguito, un elenco di processi aziendali ritenuti a potenziale rischio di commissione di reati, nonché quei processi aziendali che, pur non essendo direttamente coinvolti nelle attività a rischio, potrebbero nondimeno realizzare le condizioni o precostituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato:

- fatturazione/ciclo attivo (ad es. tramite imposizione di un sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi alla società di appartenenza del corrotto);
- fatturazione/ciclo passivo quale meccanismo di creazione della provvista (ad es. tramite emissione di fatture relative ad acquisti di merci inesistenti o in volumi differenti).

Analogamente l'ipotesi corruttiva in discorso può realizzarsi ove lo stesso criterio governi la preferenza accordata nella scelta di collaboratori e consulenti;

- accordi restrittivi della concorrenza allo scopo, ad esempio, di formare cartelli per la fissazione dei prezzi dei prodotti o dei servizi offerti;
- accordi per la predeterminazione di clausole contrattuali di favore.

## **C.3. Protocolli generali di prevenzione**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attività "sensibile" rispetto ai reati di cui al paragrafo C.1 che precede.

La condotta della Società è caratterizzata dal massimo rispetto della normativa vigente ed è fondata sui principi di trasparenza, correttezza e lealtà al fine di garantire l'integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dal promettere e/o dall'effettuare pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura a soggetti esterni alla Società per finalità estranee ai contratti in essere o per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

#### **C.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione del personale**, i Destinatari a ciò preposti sono tenuti a:

- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, con le responsabilità/compiti assegnati e in linea con quanto previsto dalle procedure societarie applicabili.

\*

Per le operazioni riguardanti **gli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi** è necessario:

- che la documentazione relativa all'operazione sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura

la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01, in particolare il Codice Etico;

- sottoporre i fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Fintyre, ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione tenendo in considerazione criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali);
- monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Fintyre, con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- inserire nei contratti clausole che contemplino:
  - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico;
  - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni.

\*

Per le operazioni riguardanti le **attività commerciali**, i Destinatari sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi praticati dalla Società;
- garantire che eventuali sconti siano stati preventivamente approvati seguendo le procedure aziendali;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio responsabile, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi;
- evitare di remunerare gli agenti in misura superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- utilizzare i sistemi gestionali della Società o del Gruppo Fintyre per le attività di controllo, analisi e processo degli ordini ricevuti.

\*

Per le operazioni riguardanti l'erogazione di **omaggi**, per quanto questi siano solo marginalmente operati da parte della Società, i protocolli prevedono che:

- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un *report* di tutti gli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni effettuati;
- i Destinatari riportino al proprio responsabile qualsiasi tentativo di corruzione operato tramite elargizione di omaggi.

È inoltre fatto divieto ai Destinatari di:

- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di esponenti di società clienti e/o fornitrici che possano in qualsiasi modo influenzarne l'indipendenza di giudizio a vantaggio della Società stessa;



- offrire o promettere a familiari di esponenti di società clienti e/o fornitrici, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

\*

Con riferimento alle **operazioni straordinarie**, i Destinatari hanno il divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- acquistare o sottoscrivere quote della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

Inoltre, i Destinatari devono assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

\*

Per quanto riguarda le attività relative alla **contabilità generale, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, adempimenti fiscali** oltre che alle **operazioni infragruppo**, i Destinatari hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali o anche verso l'Amministrazione Finanziaria - falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, modalità e tempistica della relativa comunicazione;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- osservare puntualmente gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in caso di operazioni straordinarie (ad es. le eventuali comunicazioni obbligatorie verso l'Agenzia delle Entrate);

- verificare la coerenza e la veridicità della documentazione contabile, in particolare ad esempio confrontando le informazioni contenute nel documento di trasporto merce con quanto la Società abbia effettivamente ricevuto, verificando che le informazioni contenute nel documento di trasporto siano coerenti con quanto indicato nell'ordine di acquisto ed infine controllando che quando indicato in fattura sia coerente con quanto descritto nell'ordine di acquisto.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Sindaco Unico**, ai Destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti - o comunque ostativi dell'attività di controllo e revisione da parte di sindaci e/o revisori;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo.

### **C.5. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati societari:

- regole di *corporate governance*, in particolare sui ruoli e responsabilità dei vertici e del *management* in tema di *segregation of duty*;
- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali conforme alla normativa societaria
- controllo annuale effettuato da revisori esterni, ove nominati;
- controllo periodico effettuato da parte del Sindaco Unico;

Inoltre, qualora non già in essere, la Società provvede all'implementazione delle seguenti misure:

- revisione periodica del sistema delle deleghe ai fini di un loro eventuale aggiornamento/ampliamento nei confronti di soggetti coinvolti in attività rilevanti per la Società sul piano decisionale;
- implementazione, ove necessario, di nuove aziendali con conseguente attività di formazione e diffusione interaziendale;
- previsione di un momento di incontro, almeno una volta all'anno, tra gli organi coinvolti nella gestione contabile e finanziaria della società (management; organi di controllo interni ed esterni – in particolare società di certificazioni e collegio sindacale/Sindaco Unico) ed Organismo di Vigilanza finalizzato allo scambio ed alla reciproca informazione sulle risultanze delle rispettive attività.

### **C.6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo C.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV

anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

**PARTE SPECIALE D**

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI  
PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTO-RICICLAGGIO**

## **D. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTO-RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)**

### **D.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società (con diversi gradi di rilevanza) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648-*bis* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648-*ter* c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **auto-riciclaggio**, previsto dall'art. 648-*ter.1* c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### **D.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i Reati Applicabili:

- acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- attività commerciali;
- contabilità generale, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, adempimenti fiscali;
- operazioni straordinarie;
- rapporti infragruppo.

### **D.3. Protocolli generali di prevenzione**

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. I Destinatari hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- negoziare, conseguire il possesso o nascondere denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- sostituire, trasferire denaro o beni o compiere altre operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

- impiegare, utilizzare e/o investire in qualsiasi modo e forma, in attività economiche e finanziarie denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicata o illecita;
- trasferire (se non tramite intermediari abilitati quali banche, poste o istituti di moneta elettronica) denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per importi complessivamente superiori al limite previsto per legge. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori al limite consentito di utilizzo che risultino artificialmente frazionati al fine di eludere l'applicazione del divieto;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

#### **D.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti **gli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi** oltre che le **attività commerciali** è necessario che:

- la documentazione relativa all'operazione di acquisto sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- sia condivisa con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- i fornitori siano sottoposti, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Fintyre, ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione, ma che tenga in considerazione anche criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali);
- siano monitorate le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Fintyre, con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- nei contratti con i fornitori, appaltatori e consulenti siano inserite clausole che contemplino:
  - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001, del Codice di Condotta e del Modello;
  - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni;
- impedire la stipula di contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i propri *partner* commerciali, al fine di costituire provviste da utilizzare ad altri scopi (ad es. corruttivi);
- impedire acquisti da società fornitrici per forniture di beni/servizi ad un prezzo eccessivamente inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso, senza adeguata giustificazione.

I Destinatari coinvolti sono inoltre tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi praticati dalla Società e tenuto conto degli obiettivi prefissati dalla stessa;

- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio responsabile, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi;
- utilizzare i sistemi gestionali della Società, ove possibile, per le attività di controllo, analisi e processo degli ordini ricevuti.

\*

Per quanto riguarda la gestione della **contabilità generale, la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e gli adempimenti fiscali** oltre che la gestione delle **operazioni straordinarie** e dei **rapporti infragruppo**, i Destinatari coinvolti hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali o verso l'Amministrazione Finanziaria- falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, modalità e tempistica della relativa comunicazione;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità, anche ove già esposti nel presente Modello;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- determinare limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti.

## **D.5. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati contro il patrimonio.

In linea generale, sempre a copertura dei rischi sopra descritti si evidenziano le seguenti misure di contenimento:

- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali conforme alla normativa societaria;
- controllo annuale effettuato da revisori esterni, ove nominati;

- controllo periodico effettuato da parte del Sindaco Unico.

Inoltre, qualora non già in essere, la Società provvede all'implementazione delle seguenti misure:

- revisione periodica del sistema delle deleghe ai fini di un loro eventuale aggiornamento/ampliamento nei confronti di soggetti coinvolti in attività rilevanti per la Società sul piano decisionale;
- aggiornamento, ove necessario, delle procedure aziendali interessate con conseguente attività di formazione e diffusione interaziendale;
- previsione di un momento di incontro, almeno una volta all'anno, tra gli organi coinvolti nella gestione contabile e finanziaria della società (management; organi di controllo interni ed esterni – in particolare società di certificazioni e Sindaco Unico) ed Organismo di Vigilanza finalizzato allo scambio ed alla reciproca informazione sulle risultanze delle rispettive attività.

#### **D.6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo D.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.



**PARTE SPECIALE E**  
**REATI TRIBUTARI E CONTRABBANDO**

## **E. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES DEL DECRETO) E CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES DEL DECRETO)**

### **E.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili (o astrattamente applicabili) alla Società i seguenti reati tributari:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, e commesso da chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 74/2000, e commesso da chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:
  - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000;
  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad Euro 30.000.
- **dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 e commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 100.000;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad Euro 2.000.000.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti

transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

- **omessa dichiarazione**, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, e commesso da chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il delitto è parimenti commesso da chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 74/2000, e commesso da chi, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 74/2000, e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- **indebita compensazione**, previsto dall'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, e commesso da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila.

Il reato è parimenti commesso da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila.

Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 74/2000, e commesso da chi, al fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o sugli altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 74/2000 e commesso da chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000;
- **contrabbando**, previsto dal D.P.R. 43/1973 – Testo Unico sulla Legislazione Doganale, ove sono disciplinate le singole fattispecie di reato che sono accomunate dalla commissione di

attività fraudolente nei confronti dell'Amministrazione Doganale.

## **E.2. Attività Sensibili**

La Società ha individuato le seguenti Attività Sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati tributari previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto:

- gestione del personale;
- acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- attività commerciali;
- omaggi;
- contabilità generale, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, adempimenti fiscali;
- rapporti infragruppo;
- rapporti con la Società di Revisione e il Sindaco Unico.

## **E.3. Protocolli generali di prevenzione**

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. I Destinatari, hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- trasferire denaro o beni o altre utilità o compiere altre operazioni al fine di sottrarli all'azione coattiva dell'Amministrazione Finanziaria;
- utilizzare strumenti non istituzionali per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione della dichiarazione dei redditi e dell'ulteriore documentazione avente rilevanza fiscale;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le

motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

- attuare un sistema di controllo sui clienti e fornitori al fine di evitare che la Società entri in contatto con enti fittizi, ad esempio le società cd. "cartiere";
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

#### **E.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili, i seguenti obblighi.

Per le operazioni relative alla **gestione del personale**, i Destinatari sono tenuti a:

- verificare che venga rispettata la definizione formale delle tipologie di spese rimborsabili, degli eventuali limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese e delle relative modalità di rendicontazione;
- verificare i giustificativi forniti, al fine di assicurare la corrispondenza con gli importi richiesti e l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- rispettare e garantire che chi verifica le note spese sia un soggetto diverso rispetto a chi rilascia l'autorizzazione al rimborso.

\*

Per le operazioni riguardanti **gli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi** è necessario:

- garantire la separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, la tracciabilità delle operazioni svolte e l'identificazione delle responsabilità relative alle funzioni coinvolte;
- che siano utilizzati, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative agli acquisti e ai fornitori, e che – se possibile – blocchino i processi di acquisto qualora le informazioni inserite non siano coerenti con quelle preimpostate nel sistema, ad esempio qualora il prezzo di acquisto di un prodotto non sia coerente con il listino prezzi concordato con il fornitore e preimpostato nel sistema gestionale, oppure qualora l'autorizzazione alla spesa provenga da un soggetto non autorizzato;
- che la documentazione relativa all'operazione sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01 e in particolare il Codice Etico;
- sottoporre i fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Fintyre, ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione, tenendo in considerazione criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali);
- monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Fintyre, con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- inserire nei contratti clausole che contemplino:

- ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001, del Modello e del Codice Etico;
- ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni.

\*

Per le operazioni riguardanti le **attività commerciali**, i Destinatari sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi predisposti dalla Società;
- garantire che eventuali sconti siano stati preventivamente approvati seguendo i processi aziendali;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio responsabile e garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse rispetto a quanto avvenuto durante le negoziazioni con i clienti;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile eventuali comportamenti di quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori od altre utilità (ad esempio la richiesta di operare sovrapposizioni delle operazioni), anche nei confronti dei terzi;
- garantire la tracciabilità delle operazioni di vendita svolte;
- utilizzare, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative alle vendite e ai clienti, e che blocchino i processi di vendita qualora le informazioni inserite non siano coerenti con quelle preimpostate nel sistema, ad esempio qualora il prezzo di vendita di un prodotto non sia coerente con il listino prezzi praticato dalla Società e preimpostato nel sistema gestionale.

\*

Per le operazioni riguardanti l'erogazione di **omaggi**, per quanto questi siano solo marginalmente operati da parte della Società, i protocolli prevedono che:

- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un *report* di tutti gli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni effettuati.

\*

Per quanto riguarda le attività relative alla **contabilità generale, la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali e gli adempimenti fiscali**, nonché le attività relative agli **acquisti** per quanto concerne i rapporti con l'Amministrazione Doganale, i Destinatari hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, anche verso l'Amministrazione Finanziaria o l'Amministrazione Doganale, oltre che tra le Funzioni - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, ad esempio mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, l'attività di controllo e revisione da parte del Sindaco Unico e/o della Società di Revisione e l'attività di controllo e accertamento esercitata dall'Amministrazione Finanziaria e dall'Amministrazione Doganale;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, e le modalità e le tempistiche delle relative comunicazioni;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- informare tempestivamente il proprio responsabile qualora vi siano richieste sospette e/o illecite, ad esempio relative ai criteri di calcolo e qualificazione degli asset finanziari.

Inoltre, nei processi utilizzati dalla Società relativi alle attività sensibili richiamate nella presente sezione, è necessario che:

- vi sia distinzione tra i soggetti che si occupano del calcolo delle imposte e della predisposizione delle dichiarazioni fiscali e i soggetti che si occupano di verificare le informazioni e sottoscrivere le dichiarazioni;
- le dichiarazioni fiscali siano sottoscritte da esponenti della Società dotati di idonei poteri;
- vi sia una corretta archiviazione della documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione, in specie con l'Amministrazione Finanziaria e l'Amministrazione Doganale;
- le attività di elaborazione delle imposte e dei diritti doganali, ove dovuti, siano svolte con il supporto di un consulente esterno e disciplinate da un contratto di servizio;
- sia assicurato il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definiti dalla normativa doganale e fiscale e sia garantita la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per svolgere gli adempimenti doganali richiesti dalla normativa applicabile;
- vi sia distinzione tra i soggetti richiedenti i pagamenti e i soggetti autorizzatori e che vi sia l'obbligo di doppia sottoscrizione, da parte dei soggetti dotati di procura, per le disposizioni di pagamento;
- vengano operate attività di verifica (es. riconciliazione tra i sistemi gestionali e il sistema utilizzato per i pagamenti) finalizzate all'individuazione di eventuali incongruenze relative alle operazioni, ad esempio al fine di evitare doppi pagamenti o la sovrapproduzione;
- l'alienazione e/o la cessione in comodato d'uso e/o l'affitto di asset e le attività relative, come ad esempio la valutazione e stima dei beni, siano svolte rispettando soglie autorizzative preimpostate in base al valore economico, verificando l'esistenza e la congruenza della documentazione giustificativa e garantendo la tracciabilità delle stesse;
- si verifichi la completezza e l'accuratezza dei processi di registrazione ed esecuzione delle

fatture attive e passive; in tale contesto, si verifichi la correttezza delle informazioni riportate nella fattura, ad esempio che i costi riportati siano coerenti con il contratto di fornitura e/o con il listino prezzi prestabilito, e la coerenza della stessa con l'ordine di acquisto/vendita e con l'entrata/uscita della merce.

### **E.5. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto e/o devono essere a conoscenza dei presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati tributari:

- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali conforme alla normativa societaria;
- controllo annuale effettuato da revisori esterni, ove nominati;
- controllo periodico effettuato da parte del Sindaco Unico.

Inoltre, qualora non già in essere, la Società provvede all'implementazione delle seguenti misure:

- revisione del sistema delle deleghe ai fini di un loro eventuale aggiornamento/ampliamento nei confronti di soggetti coinvolti in attività rilevanti per la Società sul piano decisionale;
- aggiornamento, ove necessario, delle procedure aziendali interessate con conseguente attività di formazione e diffusione interaziendale;
- previsione di un momento di incontro, almeno una volta all'anno, tra gli organi coinvolti nella gestione contabile e finanziaria della società (management; organi di controllo interni ed esterni – in particolare società di certificazioni e collegio sindacale) ed Organismo di Vigilanza finalizzato allo scambio ed alla reciproca informazione sulle risultanze delle rispettive attività.

### **E.6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo E.2 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.



**PARTE SPECIALE F**

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON**  
**VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA**  
**SUL LAVORO**

## **F. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)**<sup>4</sup>

### **F.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di **omicidio colposo** e di **lesioni personali colpose** gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime<sup>5</sup>.

Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente non interviene a impedire l’evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell’incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l’evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell’agente. L’ordinamento individua nel datore di lavoro<sup>6</sup> il garante “dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati, salvo i poteri inderogabili come da articolo 17 del D. Lgs. 81/2008. Il prescelto a ricoprire l’incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del

<sup>4</sup> La responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è il frutto della riforma operata dall’art. 9 della L. 123/2007, che ha introdotto l’art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

Tale innovazione si è rilevata particolarmente rilevante dal momento che, per la prima volta, è stata prevista nel nostro ordinamento una responsabilità delle persone giuridiche in relazione ad un reato colposo, cioè di un reato realizzato senza la coscienza e la volontà di compierlo, ma nondimeno, cagionato a causa dell’inosservanza di regole cautelari per imprudenza ovvero negligenza ovvero imperizia rimproverabile al suo autore.

In tale contesto, il requisito dell’“interesse o vantaggio” della Società (richiesto per l’integrazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che mal si concilia – per sua natura – con la commissione di un reato colposo) deve essere riferito non all’evento in sé (es. morte o lesioni del lavoratore), che non rappresenta certo un vantaggio ma piuttosto un danno per la Società, bensì alla condotta inosservante della normativa antinfortunistica che lo ha reso possibile (es. mancata adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale) e al conseguente beneficio che la Società potrebbe trarne anche in termini di risparmio di costi o di tempi richiesti per l’adozione delle misure preventive.

<sup>5</sup> Art. 589 c.p. Omicidio colposo: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

<sup>6</sup> Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs. 81/2008).

trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente occupano i locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

## **F.2. Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro**

Al fine di una più agevole comprensione dei doveri e delle responsabilità previste dalla vigente normativa e dal Modello in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito l'indicazione dei principali soggetti coinvolti e delle relative definizioni ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (“**D. Lgs. 81/2008**” o “**Testo Unico Sicurezza**” o “**TUS**”):

- Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della società o di una sua unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati altri soggetti quali il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e stage o i lavoratori volontari;
- Medico competente è il medico che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;
- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

## **F.3. La normativa a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro: le misure generali di tutela**

Si è detto che i reati di omicidio e lesioni colpose acquistano rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 unicamente se compiuti in violazione della normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro. Le principali disposizioni in materia sono attualmente contenute nel Testo Unico Sicurezza e successive modifiche.

Più in generale, a prescindere da specifiche disposizioni preventive dettate dal Testo Unico

Sicurezza, è necessario considerare che – secondo l’art. 2087 c.c. – il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’attività di impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Fermo restando il rispetto di tale dovere di carattere generale, il Testo Unico Sicurezza individua le seguenti **misure generali di tutela** (di cui di seguito vengono riportate in via astratta le più significative) da adottare nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni lavorative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
- l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o comunque lo è meno;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l’informazione e formazione per i lavoratori;
- l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti e attrezzature con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

#### **F.4. Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro**

L'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che tra gli obblighi (e non delegabili) del Datore di Lavoro vi siano quelli di:

- procedere alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza e quindi predisporre un documento della valutazione del rischio (DVR) contenente:
  - ✓ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - ✓ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  - ✓ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - ✓ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - ✓ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - ✓ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  - ✓ le ulteriori indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D. Lgs. 81/2008;
- procedere alla custodia del DVR presso l'azienda o l'unità produttiva;
- nominare il RSPP.

#### **F.5. Ulteriori obblighi**

Fermo restando l'adempimento degli obblighi sopra descritti, il Datore di Lavoro, ove non abbia provveduto a formalizzare una delega di poteri ai sensi del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti in rapporto ai rispettivi obblighi e responsabilità, è tenuto inoltre a:

- decidere sulle misure di protezione che devono essere adottate e, se necessario, i dispositivi di protezione che devono essere usati;
- informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, anche potenziale, circa il rischio stesso e le disposizioni prese (o da prendere) in materia di protezione;
- in caso di situazioni di rischio grave ed inevitabile, impartire istruzioni affinché i lavoratori, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- assicurare che ciascuno riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute. La suddetta formazione deve essere specifica anche in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e periodicamente aggiornata;

- assicurare che ciascun lavoratore riceva, al momento dell'assunzione, nel caso di trasferimento o di mutamento di mansioni o quando vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, le informazioni e le istruzioni necessarie in rapporto ai rischi esistenti e alle misure da adottarsi per contrastarli.

In aggiunta ai sopra menzionati doveri, il Datore di Lavoro e/o i dirigenti hanno l'ulteriore obbligo di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria e lo svolgimento degli altri compiti di sua competenza;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi prescritti;
- comunicare tempestivamente al medico competente l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
- consegnare copia del DVR ai RLS su richiesta di questi;
- comunicare all'INAIL, e, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il RLS nelle ipotesi stabilite dalla legge;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica per la sicurezza d'intesa con il RSPP e il Medico competente;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare all'INAIL nonché, per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro i nominativi dei RLS in caso di nuova nomina o designazione;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi gravanti sui preposti, i lavoratori, i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e sul medico competente.

È importante sottolineare che, oltre agli obblighi specifici sopra descritti, il Datore di Lavoro e i dirigenti sono anche tenuti a vigilare sull'adempimento da parte degli ulteriori soggetti che operano nell'organizzazione della sicurezza (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente) degli obblighi sui medesimi rispettivamente gravanti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ferma restando la responsabilità esclusiva di tali soggetti qualora la mancata attuazione di tali obblighi sia imputabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del Datore di Lavoro e dei dirigenti.

## **F.6. Obblighi dei preposti**

In ragione delle proprie attribuzioni e competenze, i preposti hanno l'obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dal Testo Unico e dalle procedure aziendali.

## **F.7. Obblighi dei lavoratori**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;



- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Fermi restando gli obblighi sin qui descritti a carico dei lavoratori, si ricorda che il Datore di Lavoro, i dirigenti ed i preposti hanno l'obbligo di verificare, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza dell'azienda e che gli stessi sono responsabili per ogni violazione effettuata dai lavoratori che sia imputabile ad un difetto di vigilanza.

## **F.8. Obblighi del Medico Competente**

Il Medico Competente, tra l'altro, ha l'obbligo di:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con la periodicità stabilita in base ai rischi esistenti.

## **F.9. Il Servizio di Prevenzione e Protezione e suoi compiti**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (“SPP”) è un organo di staff che svolge una funzione di ausilio e consulenza al Datore di Lavoro nell’adempimento dei propri obblighi. In particolare, il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dirette a contrastare i rischi individuati ed i relativi sistemi di controllo;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni richieste dalla normativa.

## **F.10. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, è dotato in base alla vigente normativa di una serie di prerogative dirette a garantirne il costante coinvolgimento nella gestione della salute e della sicurezza. In particolare, il RLS:

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 TUS;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle

non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

### **F.11. La delega di funzioni**

Il TUS contiene anche il riconoscimento formale sul piano normativo di uno strumento operativo di creazione dottrinale diffuso nella prassi e riconosciuto come “Delega di Funzioni”, tramite il quale il Datore di Lavoro trasferisce le funzioni peculiari della propria figura (tranne quelle non delegabili ai sensi dell’art. 17 TUS) ad un altro soggetto inserito nella organizzazione aziendale e dotato dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

Recependo le indicazioni fornite nel corso degli anni dalla giurisprudenza formatasi sul punto, il D. Lgs. 81/2008, all’articolo 16 chiarisce quali siano i requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni. La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa (art. 17 D. Lgs. 81/2008), deve possedere i seguenti requisiti:

- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 16 TUS, si rileva una modalità di collegamento tra responsabilità individuale del Datore di Lavoro e attuazione del Modello Organizzativo:

*“[...] La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4”.*

La corretta attuazione del Modello costituisce pertanto elemento esimente sulla “*culpa in vigilando*” del Datore di Lavoro in quanto, attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il Datore è in grado di esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni delegate da parte del Delegato.

### **F.12. Attività sensibili**

Con riferimento alle attività che possono presentare un rischio di commissione dei reati di cui all’art. 25 *septies* del Decreto, è necessario distinguere le attività che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza del lavoratore (e dalle quali, pertanto, può derivare la morte o la lesione di un lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale) dalle attività che possono comportare il rischio di commissione di uno dei Reati considerati ed alle quali è specificatamente rivolto il Modello.

La valutazione delle attività che possono comportare un rischio di infortunio o malattia professionale, infatti, è oggetto del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (“**DVR**”) adottato e periodicamente aggiornato dalla Società in rapporto all’evoluzione dei fattori di rischio, delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi individuati o ad eventuali evoluzioni della normativa in conformità al presente Modello.

Le attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei Reati sono, invece, costituite dalle

attività necessarie ad assicurare un'efficiente gestione della sicurezza ed il corretto adempimento degli obblighi giuridici previsti dalla vigente normativa e principalmente relative ai seguenti profili:

- valutazione dei rischi;
- gestione emergenze;
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e addestramento.

### **F.13. Principi generali di comportamento**

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni Destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli eventi formativi obbligatori e non organizzati dalla Società;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

E' quindi fatto divieto ai Destinatari di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, inefficienze o trascuratezze nella gestione della sicurezza sul lavoro sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

#### **F.14. Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti il processo di **valutazione dei rischi**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- eseguire la necessaria attività di *risk assessment* per individuare e censire le aree/attività aziendali a rischio;
- valutare periodicamente ed aggiornare il sistema di controllo interno, con particolare riferimento a:
  - ✓ gestione delle emergenze (ad es. effettuazione delle prove di evacuazione);
  - ✓ corretto utilizzo e manutenzione dei dispositivi e delle attrezzature antinfortunistiche.

Per quanto riguarda il processo di **attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro**, i Destinatari coinvolti hanno l'obbligo di:

- individuare per ogni area i principali "attori della sicurezza" (quali ad es. RSPP, Preposti, RLS, addetti alle squadre di emergenza, antincendio, primo soccorso, etc.);
- verificare periodicamente i requisiti dei soggetti investiti di ruoli nell'ambito della sicurezza;
- monitorare l'adeguatezza delle attività svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione rispetto alle esigenze delle Società.

Con riferimento al **processo di informazione ai lavoratori**, i Destinatari coinvolti (per quanto di rispettiva competenza) sono tenuti a:

- assicurare la corretta informazione specifica da/verso i lavoratori;
- garantire idonee modalità di consultazione onde valutare il reale grado di conoscenza ed applicazione delle misure antinfortunistiche.

Con riferimento al **processo di addestramento e formazione**, i Destinatari coinvolti (per quanto di rispettiva competenza) sono tenuti a:

- predisporre idonei piani formativi in base alle esigenze preventivamente individuate, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - ✓ formazione generale destinata a tutta la popolazione aziendale;
  - ✓ formazione specifica per i soggetti investiti di ruoli e compiti specifici in materia di sicurezza (cc.dd. "attori della sicurezza");

- ✓ formazione e/o aggiornamento imposti dalla legge;
- ✓ verifica di apprendimento.

Con riferimento al **processo di monitoraggio del sistema preventivo**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- predisporre un idoneo sistema di gestione, comprensivo di un codice disciplinare da applicare in caso di comportamenti tenuti in violazione delle prescritte norme;
- individuare misure di mantenimento e miglioramento, anche mediante interventi di tipo formativo, informativo.

#### **F.15. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei presidi di seguito elencati di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- lo SH&E, anche tramite il supporto del RSPP, cura:
  - ✓ il piano formativo per tutte le risorse della Società previa individuazione delle sottostanti esigenze formative, inclusa quella obbligatoria prescritta *ex* D. Lgs. 81/2008 per i cc.dd. "attori della sicurezza" (Preposti, Addetti Squadre Emergenza e Primo Soccorso);
  - ✓ gli adempimenti periodici in ambito sicurezza (ad es. aggiornamento della Valutazione del Rischio contenuta nel DVR, incluso lo "Stress da lavoro correlato"; redazione dei DUVRI ove occorrenti) di concerto con il Medico Competente;
  - ✓ l'erogazione dei necessari corsi di aggiornamento;
- procedure implementate dal Gruppo Fintyre e/o dalla Società riguardanti:
  - (i) gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
  - (ii) lo svolgimento in sicurezza delle attività presso i magazzini;
  - (iii) la movimentazione dei carichi, sia manuale che meccanica, sia sulle scaffalature che sui soppalchi;
  - (iv) la gestione delle cassette di primo soccorso;
  - (v) l'accesso dei visitatori presso i locali del magazzino;
  - (vi) la gestione dei DPI;
  - (vii) la gestione degli infortuni e dei cd. "*near miss*";
  - (viii) la formazione e informazione dei dipendenti.

#### **F. 16. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo F.12 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

**PARTE SPECIALE G**

**REATI AMBIENTALI**

## **G. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

### **G.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati astrattamente applicabili alla Società i seguenti reati ambientali:

- **inquinamento ambientale**, previsto dall'art. 452-bis c.p., che si configura laddove si eserciti un'attività che comporti una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'area, del suolo e del sottosuolo;
- **delitti colposi contro l'ambiente**, previsti dall'art. 452-quinquies c.p., si configurano qualora i reati di cui agli articoli 452-bis e 452-quater siano commessi a titolo di colpa;
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**, di cui all'art. 452-quaterdecies, si configurano qualora il soggetto agente, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;
- **reati connessi alla gestione dei rifiuti**, previsti dall' art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D. Lgs. 152/2006 e che si configurano nei seguenti casi:
  - ✓ attività di raccolta<sup>7</sup>, trasporto<sup>8</sup>, recupero<sup>9</sup>, smaltimento<sup>10</sup>, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (comma 1);
  - ✓ realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3);
  - ✓ effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
  - ✓ deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D. Lgs. 152/2006<sup>11</sup> (comma 6, primo periodo);
- **traffico illecito di rifiuti**, previsto dall'art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/2006 e che punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

Si segnala che dal 1° gennaio 2019, in seguito all'emanazione del D.L. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019, n.12, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all'art. 188 ter del D. Lgs. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell'Ambiente ha provveduto all'introduzione di un "registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", che tuttavia non è ancora operativo.

Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D.lgs. 3 aprile 2006,

---

7 Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D. Lgs. 152/2006).

8 Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D. Lgs. 152/2006).

9 Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), D. Lgs. 152/2006).

10 Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D. Lgs. 152/2006).

11 Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.



n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D.lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale "cartaceo", ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'Art. 194-bis del D.lgs. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1 gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall'Art. 258 del predetto D.lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall'Art. 260 bis del medesimo D.lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché senso latu "accessorie" alla norma relativa al SISTRI. Tuttavia, il testo del Decreto Legislativo 231/2001 non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

In tale contesto è da segnalare, quindi, la rilevanza dell'art. 258 del D. Lgs 152/2006:

- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**, previsto dall'art. 258 del D. Lgs. 152/2006, che si configura qualora i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto.

Parimenti il reato si configura per chi omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1 del D. Lgs. 152/2006.

Ulteriore fattispecie criminosa è indentificata nel caso di chi effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti; si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

## **G.2. Attività sensibili e protocolli di prevenzione**

La Società ha individuato **le attività ambientali**, intendendosi quelle operazioni relative alla gestione dei rifiuti e dei trasportatori e/o smaltitori degli stessi, quali Attività Sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati in materia ambientale previsti dall'art. 25-undecies del Decreto.

Per le operazioni riguardanti le **attività di gestione dei rifiuti**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a definire criteri e modalità affinché:

- nell'ambito della *selezione e valutazione di fornitori* di servizi di trasporto, smaltimento e in generale dei soggetti coinvolti nelle attività relative all'attività di trattamento dei rifiuti:
  - ✓ sia verificata la presenza delle autorizzazioni previste dalla normativa applicabile;
  - ✓ siano periodicamente, salvo necessità, verificate le operazioni svolte, dalla fase di prelievo del rifiuto alla fase di smaltimento dello stesso, avendo cura di verificare la presenza delle autorizzazioni;
  - ✓ venga conservata tutta la documentazione inerente al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni svolte;
- nell'ambito della *produzione dei rifiuti*:
  - ✓ al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando, ove possibile, le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
  - ✓ sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;

- nell'ambito della *raccolta dei rifiuti* sia adottato uno strumento organizzativo che:
  - ✓ disciplini ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
  - ✓ assicurino la corretta differenziazione dei rifiuti e prevenga ogni miscelazione illecita;
  - ✓ assicurino la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- nell'ambito del *trasporto dei rifiuti* sia adottato ed attuato uno strumento organizzativo che:
  - ✓ disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti possieda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
  - ✓ assicurino la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione del registro rifiuti);
  - ✓ assicurino la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- nell'ambito dello *smaltimento dei rifiuti* sia adottato e attuato uno strumento organizzativo che:
  - ✓ disciplini ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa applicabile;
  - ✓ assicurino la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità, anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che disciplinino le responsabilità del soggetto individuato per lo smaltimento e le conseguenze in capo allo stesso per inadempimenti contrattuali e violazioni della normativa ambientale;
  - ✓ sia monitorata periodicamente la corretta gestione della documentazione relativa all'identificazione dei rifiuti, anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del registro rifiuti), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
  - ✓ assicurino la disponibilità della documentazione relativa;
  - ✓ preveda specifiche procedure relative ai rifiuti sottoposti alla normativa ADR;
  - ✓ tracci le attività svolte in relazione allo smaltimento dei rifiuti.

### **G.3. Presidi adottati dalla Società**

Si segnala che allo stato attuale le attività connesse alla materia ambientale sono limitate e saltuarie in ragione delle esigenze di periodo. In tale contesto, la Società ha ritenuto di non adottare presidi puntuali a copertura del rischio di commissione di reati ambientali, risultando all'uopo adeguati i processi e le prassi in uso, unitamente ai protocolli di prevenzione previsti dal presente Modello.

### **G.4. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo G.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

**PARTE SPECIALE H**

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È**

**IRREGOLARE**

## **H. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001)**

### **H.1. Reati applicabili**

I Reati in parola, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Società, sono i seguenti (cfr. artt. 25-duodecies del Decreto):

- **utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno**, previsto dall'art. 22, comma 12-bis (D. Lgs. n. 286 del 1998);
- **intermediazione illecita**, reato previsto dall'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Le condotte penalmente rilevanti consistono in chi dirige, organizza, finanzia ed effettua il trasporto di cittadini stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di soggiorno irregolare.

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale.

La L. n. 161/2017 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle altre norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (17G00176) (GU n. 258 del 4 novembre 2017)" ha disposto, con l'art. 30, comma 4, l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies del Decreto, con i quali è stato ampliato il novero di reati presupposto ed inasprito il trattamento sanzionatorio.

Pertanto, in ragione dei richiami normativi contenuti nell'art. 25-duodecies del Decreto, l'ente che utilizza alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro. Tale disposizione, tuttavia, genera responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto nei limiti dettati dall'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ovvero se i lavoratori occupati alle proprie dipendenze sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### **H.2. Attività sensibili e protocolli di prevenzione**

La Società ha individuato **le attività di selezione e gestione del personale** quali Attività Sensibili, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero essere commessi i delitti di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto.

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito della selezione e gestione del personale.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni relative alla Società, i Destinatari hanno il divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra descritta;

- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano anche solo potenzialmente diventarlo.

Tutti i Destinatati del Modello sono tenuti a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- devono essere definiti con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni e/o direzioni responsabili per l'assunzione del personale, in modo da garantire - in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell'assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno e degli altri requisiti che consentono di proseguire nel rapporto lavorativo;
- evitare l'assunzione o la promessa di assunzione, nonché il mantenimento alle dipendenze di lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di personale il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali ed osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste contro l'immigrazione clandestina;
- segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate.

Chiunque facente parte della Società che operi nell'ambito della selezione del personale ovvero che abbia modo di intervenire nel processo di assunzione di nuovo personale è tenuto a verificare che nei contratti con i lavoratori e con le agenzie di somministrazione di manodopera siano inserite clausole che regolino le conseguenze della violazione da parte degli stessi dei principi contenuti nel presente Modello con riferimento in particolare all'assenza, mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno del personale impiegato.

### **H.3. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli di cui al paragrafo che precede, sono tenuti al rispetto delle procure adottate dalla Società e dal Gruppo Fintyre applicabili che siano rilevanti anche per quanto riguarda l'assunzione e la gestione del personale, in particolare per quanto riguarda la richiesta, il controllo e l'archiviazione della documentazione relativa al singolo dipendente, tra cui il permesso di soggiorno in corso di validità.

### **H.4. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo H.2. sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

# APPENDICE A

## Il d.lgs. 231/01

### Introduzione

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001)<sup>12</sup>.

Il d.lgs. n. 231/2001 innova, quindi, l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell’art. 5 del Decreto<sup>13</sup>.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell’individuo che ha commesso il reato.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l’ente coinvolto ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

<sup>13</sup> In base all’art. 8 del d.lgs. n. 231/2001: “Autonomia della responsabilità dell’ente – 1. la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia”. La Suprema Corte, con riferimento a un reato commesso in concorso da una società e da una persona fisica, la quale aveva prestato attività di consulenza professionale in favore della stessa società, ha ribadito che l’ente non può dirsi estraneo al reato ed ha quindi un titolo autonomo di responsabilità. Non v’è infatti sussidiarietà nella confisca della responsabilità della persona fisica autore del reato e vige altresì, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l’intera azione delittuosa e l’effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente (Cass. 27 settembre 2006, n. 31989).

<sup>14</sup> Art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001: Responsabilità dell’ente – *L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*”.

## Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il d.lgs. n. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra Costituzione *“La responsabilità penale è personale”*. – *ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”*<sup>15</sup>.

## Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l’applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di *enti*).

### *Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità*

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l’illecito amministrativo – sia commesso *«nell’interesse o a vantaggio dell’ente»*.

La responsabilità dell’ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell’*interesse* dell’ente ovvero *per favorire* l’ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto *«nell’interesse esclusivo proprio o di terzi»*. Ciò conferma che, se l’esclusività dell’interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell’ente, per contro la responsabilità sorge se l’interesse è *comune* all’ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all’uno in parte all’altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l’ente è responsabile per l’illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

1) *«da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale»*, o da

---

<sup>15</sup> In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. n. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all’ente.

coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente<sup>16</sup> (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001);  
2) «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

#### *Criteria soggettivi di imputazione della responsabilità*

Il Decreto tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato *standard* di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

È esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

#### **Valore esimente dei modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

#### *Illecito commesso da soggetto apicale*

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se

---

<sup>16</sup> Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.



esso dimostra che<sup>17</sup>:

- a) «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- b) «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- c) «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- d) «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”<sup>18</sup>.

#### *Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale*

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe<sup>19</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa, dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione

---

<sup>17</sup> Art. 6 del Decreto.

<sup>18</sup> La Relazione illustrative al Decreto si esprime, a tale proposito, in questi termini: “Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione”. Ed ancora: “si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti”.

<sup>19</sup> Art. 7, comma 1, del Decreto.

dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (*Modelli di organizzazione e di gestione*) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti qualora siano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza

sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

### Fattispecie di reato e di illecito

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5*, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e 25), come da ultimo modificati dalla legge 3/2019<sup>20</sup> e dal D.Lgs. 75/2020<sup>21</sup>;
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”, come modificati successivamente dal d.lgs. 125/2016<sup>22</sup>;

---

<sup>20</sup> La legge n. 3/2019, in vigore dal 31 gennaio 2019 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo all'art. 25, comma 1, del d.lgs. 231/2001 il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma, ad opera della stessa legge, sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena, la quale, dalla reclusione da uno a tre anni, è stata aumentata nel limite massimo a quattro anni e sei mesi. La legge n. 3/2019 modificando, inoltre, l'art. 25, comma 5, del d.lgs. 231/2001 inasprisce, in deroga al disposto generale di cui all'art. 13 che ne sancisce la durata massima in 2 anni, la durata delle sanzioni interdittive per le fattispecie di reato di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 25, differenziando, tuttavia, il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto. In particolare, se ne prevede l'applicazione da 4 a 7 anni per gli illeciti commessi da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, e da 2 a 4 anni per gli illeciti commessi da soggetti sottoposti alla vigilanza o al controllo di questi ultimi.

La legge in esame ha altresì introdotto all'art. 25 del d.lgs. 231/2001 il comma 5-*bis* mediante il quale si prevede un meccanismo premiale volto alla riduzione delle sanzioni interdittive nei termini generali di cui all'art. 13 (nello specifico da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni) del d.lgs. 231/2001 qualora l'ente, prima della sentenza di primo grado abbia adottato condotte collaborative.

<sup>21</sup> L'art. 24 è stato da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 75/2020, denominato “Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”. Tale intervento ha comportato (i) la modifica della rubrica dell'art. 24 in “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”; (ii) l'introduzione dell'art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture, tra le fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 24, oltre che l'introduzione delle parole “o dell'Unione Europea” dopo le parole “ente pubblico” (iii) e l'aggiunta all'art. 24 del comma 2 bis, il quale prevede che “si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898” ovvero l'esposizione di dati o notizie falsi, per conseguire indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale.

L'art. 25 è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 75/2020. Tale intervento ha comportato la modifica della rubrica dell'art. 25 in “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio” e l'introduzione al comma 1 dell'art. 25 del seguente periodo “la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314 (Peculato), primo comma, e 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 (Abuso d'ufficio) del codice penale”.

<sup>22</sup> L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta

- **reati societari.** L’art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall’art. 3 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che, nell’ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l’estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari<sup>23</sup>;
- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico** (richiamati dall’art. 25-quater D.lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, “*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*”);
- **abusi di mercato**, richiamati dall’art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall’art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (“*Legge Comunitaria*”)<sup>24</sup>;
- **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall’art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228<sup>25</sup>;

---

filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” all’art. 15 comma 7, ha modificato l’art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l’alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.) nonché l’introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). Infine, Il d.lgs. n. 125/2016 relativo alla “Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato gli artt. 453 e 461 c.p. Tale intervento è stato finalizzato ad estendere la responsabilità penale prevista dall’articolo 453 al caso di chi sia debitamente autorizzato alla produzione di monete nazionali o straniere, ma abusi degli strumenti e/o materiali nella sua disponibilità per fabbricarne in eccesso rispetto alle prescrizioni e ha ricompreso, tra i mezzi finalizzati al compimento del reato descritto dall’art. 461, i dati informatici.

<sup>23</sup> L’art 25-ter è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 3 del d.lgs. 61/2002 e successivamente integrato e modificato, da ultimo con il D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), compresi i fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione fra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il d.lgs. n. 39/2010, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nell’abrogare l’art 2624 c.c. e modificare l’art 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l’art 25-ter del d.lgs. 231. Da ultimo si segnala che il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2017, ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, modificando la formulazione del reato di corruzione tra privati (comprendendo tra i soggetti punibili anche quanti all’interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive; prevedendo quali condotte sanzionabili la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità) ed introducendo la fattispecie delittuosa dell’istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.), inasprendo altresì le sanzioni pecuniarie ed introducendo sanzioni interdittive. La Legge 3/2019 ha peraltro abrogato la procedibilità a querela del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c. così come del reato di istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.), richiamati dall’art. 25-ter del Decreto, introducendo la procedibilità d’ufficio.

<sup>24</sup> La norma prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF). In base all’art. 187-quinquies del TUF, l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”.

<sup>25</sup> Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l’altro, introdotto alcune significative modifiche nel D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all’interno dell’art. 25-quinquies del medesimo D. Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall’art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1.

- **reati transnazionali.** L’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>26</sup>;
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.** L’art. 25-*quater*.1 del Decreto, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa dell’ente le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.** L’art. 25-*septies*, prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>27</sup>;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L’art. 25-*octies* del Decreto, da ultimo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, stabilisce l’estensione della responsabilità dell’ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* c.p.<sup>28</sup>;

---

[Pornografia virtuale] e 600-*quinqies* [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un’associazione per delinquere al fine di agevolare l’attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 estende l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L’art. 3 prevede infatti che “al comma 1, lettera c), dell’articolo 25-*quinqies* del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-*quater*.1.» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all’articolo 609-*undecies*». Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l’adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell’art. 609-*undecies* c.p. “per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”. Con la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 è stata altresì inserita tra le fattispecie di reato di cui al presente articolo la c.d. “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (“caporalato”) di cui all’art. 603-*bis* c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 ad Euro 1.000 per ogni lavoratore reclutato chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’anzidetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

<sup>26</sup> I reati indicati dall’art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l’illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell’illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un’autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo - nell’ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”. Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.

<sup>27</sup> Articolo aggiunto dall’art. 9, L. 3 agosto 2007, n. 123 e sostituito dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. “Omicidio colposo” e “Lesioni colpose” sono stati successivamente modificati dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018. In questo senso è stato inserito il seguente comma dall’art. 12, comma 2 della predetta legge: “Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

<sup>28</sup> L’art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007 n. 290, S.O. n. 268, recante l’attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L’art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, prevede fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati<sup>29</sup>;
- **delitti contro l’industria e il commercio,** richiamati dall’art.25-*bis* n.1 del Decreto, introdotto dall’art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese<sup>30</sup>;
- **delitti di criminalità organizzata,** richiamati dall’art. 24-*ter* del Decreto, introdotti dall’art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza<sup>31</sup>;
- **delitti in materia di violazione del diritto d’autore,** richiamati dall’art. 25-*novies* del Decreto e introdotti dall’art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese<sup>32</sup>;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.), richiamato dall’art.25-*decies* del Decreto;
- **reati ambientali,** richiamati dall’art. 25-*undecies* del Decreto, introdotto dal d.lgs. 121/2011, modificato dall’art. 1 della legge 22 maggio 2015, n. 68, dal d.lgs. n. 21/2018 e

---

direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel Decreto, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell’ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L’art. 3, comma 5, L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha, inoltre, modificato l’art. 25 *octies*, d.lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche al nuovo reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648 *ter.1*, c.p.

<sup>29</sup> Si tratta dei reati di cui all’art. 615-*ter* c.p., relativo all’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; art. 615-*quater* c.p. in merito alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; art. 615-*quinquies*, che punisce la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico; artt. 617-*quater* e 617-*quinquies* c.p., relativi alle intercettazioni – anche attraverso l’installazione di apparati – ed all’impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche; art. 635-*bis* c.p., che punisce il danneggiamento di sistemi informatici; art. 635-*ter* c.p., che punisce il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; art. 635-*quater* c.p., che punisce (anch’esso, al pari dell’art. 635-*bis* c.p., ma con sfumature diverse), il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; art. 635-*quinquies* c.p., che punisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; art. 491-*bis* c.p., riguardante la falsità di un documento informatico; art. 640-*quinquies* c.p., introdotto *ex novo* dalla legge 48/2008, che ha come oggetto la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. L’art. 24-*bis* è stato modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, legge di conversione del D. L. 21 settembre 2019, n. 105 recante “disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”, convertito con Legge 18 novembre 2019, n. 133. La Legge richiamata dispone che all’art. 24-*bis*, comma 3, del D. Lgs. 231 del 2001 si aggiunga il richiamo ai “delitti di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105”.

<sup>30</sup> Si tratta dei seguenti reati: turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

<sup>31</sup> L’art. 24-*ter* richiama i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). In materia di delitti di criminalità organizzata si segnala che la legge n. 236/2016 ha inserito nel codice penale l’art. 601-*bis* (“traffico di organi prelevati da persona vivente”). Il richiamo di tale articolo all’interno dell’art. 416, comma 6, c.p. (“associazione per delinquere”), tra le ipotesi di reato in relazione alle quali il reato associativo risulta aggravato ha effetti anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti posto che lo stesso art. 416 c.p. è richiamato tra i “delitti di criminalità organizzata” di cui all’art. 24-*ter* del D. Lgs. 231/2001. Si ponga attenzione, infine, al richiamo operato dall’art. 24-*ter*, comma 2, all’art. 416, nella sua interezza a differenza del comma 1 e al richiamo operato nei confronti dell’art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) del c.p.p. riguardante i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra e parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L’art. 24-*ter* è stato da ultimo modificato dalla Legge n. 236 dell’11 dicembre 2016.

<sup>32</sup> I reati richiamati dall’art. 25-*novies* sono contenuti all’interno della legge 633/1941 riguardante la protezione del diritto di autore, nello specifico vengono richiamati i seguenti articoli: art. 171, primo comma, lett. a-*bis*), art. 171, terzo comma, art. 171-*bis*, art. 171-*ter*, art. 171-*speties*, art. 171-*octies*.

dal d.l. 135/2018 convertito con modificazioni dalla legge 12/2019<sup>33</sup>;

- **reati per l’impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, richiamati dall’art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 109/2012 e modificato dalla legge 161/2017, prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati previsti dal d.lgs. 286/1998 nel caso in cui si utilizzino dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto<sup>34</sup>;
- **reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**, richiamati dall’art. 25-*terdecies*, introdotto dall’art. 5, comma 2, legge 20 novembre 2017, n. 167, che a sua volta richiamava i delitti di cui all’art. 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; attualmente, in forza dell’abrogazione dell’art. 3, legge 654/1975, operata dall’art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. 21/2018, il richiamo sarebbe da intendersi riferito all’art. 604-*bis* c.p., articolo inserito dalla medesima legge<sup>35</sup>;

---

<sup>33</sup> L’art. 25-*undecies*, nello specifico, richiama, per quanto concerne il codice penale: l’art. 452-*bis*, l’art. 452-*quater*, l’art. 452-*quinquies*, l’art. 452-*sexies*, l’art. 452-*octies*, l’art. 727-*bis*, l’art. 733-*bis*. L’art. 25-*undecies* prosegue richiamando gli articoli contenuti nel d.lgs. 152/2006, testo unico in materia ambientale, in particolare: l’art. 137, per la violazione dei commi 2, 3, 5 primo periodo e secondo periodo, 11 e 13, l’art. 256, per la violazione del comma 1, lett. a) e b), del comma 3, primo e secondo periodo, 5 e 6, primo periodo, l’art. 257, per la violazione del comma 1 e 2, l’art. 258, comma 4, secondo periodo, l’art. 259, comma 1, l’art. 260 (in questo ultimo caso il richiamo deve intendersi riferito all’art. 452-*quaterdecies* del codice penale ai sensi della modifica operata dall’art. 7 del d.lgs. 21/2018), l’art. 260-*bis*, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo, l’art. 279, comma 5. L’art. 25-*undecies* richiama, inoltre, i reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 all’art. 1, comma 1 e 2, all’art. 2, comma 1 e 2, all’art. 3-*bis*, comma 1, all’art. 6, comma 4, riguardanti la protezione delle specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi. Viene richiamata anche la legge 28 dicembre 1993, n. 549 e in particolare la violazione dei reati previsti all’art. 3, comma 6, riguardanti la tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente. In relazione al d.lgs. 202/2007, vengono i reati di cui all’art. 8, comma 1 e 2, all’art. 9, comma 1 e 2, riguardanti l’inquinamento provocato dalle navi.

Inoltre, dal 1° gennaio 2019, in seguito all’emanazione del d.l. 135/2018, convertito in l. 11 febbraio 2019, n. 12, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all’art. 188 ter del d. Lgs. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell’ambiente ha provveduto all’introduzione di un “registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che tuttavia non è ancora operativo. In attesa dell’attivazione del nuovo registro, ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del d. lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l’utilizzo del sistema tradizionale cartaceo, ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati digitali previste dall’art. 194-*bis* del d.lgs. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni, commesse dal 1° gennaio 2019, sono quelle previste dall’art. 258 del predetto d.lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall’art. 260 bis del medesimo d.lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché senso latu accessorie alla norma relativa al SISTRI. Tuttavia, il testo del Decreto non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

<sup>34</sup> Nello specifico, l’art. 25-*duodecies* richiama l’art. 22, comma 12-*bis*, del d.lgs. 286/1998 e l’art. 12, comma 3, 3-*bis* e 3-*ter* e comma 5 del medesimo decreto legislativo.

<sup>35</sup> L’art. 25 – *terdecies* è stato inserito dalla L. n. 167/2017, pubblicata in GU il 27 novembre 2017 al Capo II (“Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza”), art. 5, comma 2 (“Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST”). Tale reato presupposto prevede che i delitti a cui si fa rimando puniscano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini connessi al genocidio, dei crimini contro l’umanità o dei crimini di guerra. In tale contesto, si segnala che il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale”. Il decreto mira a realizzare una razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore. A tal fine il decreto introduce il principio della “riserva di codice”, in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. 152/2006), entrambi richiamati nell’elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (art. 25 *terdecies* e art. 25 *undecies*). Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all’art. 604 bis c.p. (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all’art. 452 *quaterdecies* c.p. (reato di

- **reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** richiamo operato dall’art. 25-*quaterdecies* del Decreto, introdotto dall’art. 5, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 39. Quest’ultima ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014. L’art. 25-*quaterdecies*, in particolare, richiama i reati di cui agli articoli 1 (frode in competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
- **vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive**<sup>36</sup>;
- **reati tributari** (art. 25 *quinqüesdecies*)<sup>37</sup>;
- **contrabbando** (art. 25 *sexiesdecies*)<sup>38</sup>.

## Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del d.lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) che, fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 5, del d.lgs. 231/2001, sono di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente*”) che, a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall’esercizio dell’attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

---

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

<sup>36</sup> L’art. 1 – *sexies* del d.l. 28/2003, convertito dalla legge n. 88/2003, è stato modificato dal d.l. 53/2019, convertito dalla legge n. 77/2019. Tale modifica, oltre che interessare il comma 1 dell’articolo, ha contestualmente inserito il comma 1-bis, il quale afferma che “le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 231/01, ovvero gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

<sup>37</sup> Articolo introdotto dall’art. 39, comma 2 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. L’articolo 25 *quinqüesdecies* richiama i delitti previsti dal d. lgs. 74/2000 e ovvero: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all’art. 2, comma 1 e comma 2-bis) per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all’art. 3); il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all’art. 8, comma 1 e comma 2-bis), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all’art. 10) e il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all’art. 11). L’art. 25 *quinqüesdecies* è stato successivamente modificato dall’art. 5, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 75/2020, denominato “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, avente ad oggetto il recepimento della c.d. Direttiva PIF. Tale modifica ha introdotto all’interno del perimetro dei reati rilevanti ai sensi del Decreto le fattispecie di cui all’art. 4 del D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele, all’art. 5 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione e all’art. 10 *quater* del D. Lgs. 74/2000, indebita compensazione; la rilevanza di tali reati ai sensi del Decreto è inoltre subordinata alla loro commissione “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro”.

<sup>38</sup> L’art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 75/2020 ha introdotto all’interno del Decreto l’art. 25-*sexiesdecies*, il quale introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).



- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)<sup>39</sup>.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti<sup>40</sup>.

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché *dei delitti informatici e trattamento illecito di dati*, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. n. 231/2001).

<sup>39</sup> La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

<sup>40</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 231/2001. A tale proposito, si veda anche l'art. 20 D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: "In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni ai sensi dell'art. 13 del Decreto, ma che nel caso della commissione dei reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, è inasprita e potrà essere *“non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni”* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero *“non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni”* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e coordinamento del soggetto apicale (art. 25, comma 5 del Decreto).

Peraltro, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente abbia tenuto *“condotte collaborative”*, la sanzione interdittiva avrà una durata inferiore, che varia dai tre mesi ai due anni (istituto del ravvedimento operoso, introdotto con la legge 3/2019, cd. *“Legge Spazzacorrotti”*, di cui al nuovo comma 5-bis del Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva<sup>41</sup>.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva<sup>42</sup>.

## **Tentativo**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del d.lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 d.lgs. n. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

---

<sup>41</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D. Lgs. n. 231/2001, secondo cui: *“1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17”*.

<sup>42</sup> Art. 15 D. Lgs. n. 231/2001: *“Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”*.

## Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del d.lgs. n. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda<sup>43</sup>.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 d.lgs. n. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. n. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. n. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001<sup>44</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. n. 231/2001 consente al giudice di

---

<sup>43</sup> Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al Decreto afferma *“Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

<sup>44</sup> Art. 11 del d.lgs. n. 231/2001: *“Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (...)*”.

tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs.

n. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>45</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. n. 231/2001)<sup>46</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- a) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- b) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

### **Reati commessi all'estero**

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 d.lgs. n. 231/2001)<sup>47</sup>.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti

---

<sup>45</sup> Art. 32 d. lgs. n. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

<sup>46</sup> Art. 33 del d.lgs. n. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

<sup>47</sup> La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del d.lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."

dell'ente stesso)<sup>48</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### **Procedimento di accertamento dell'illecito**

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. n. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. n. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>2549</sup>. L'ente partecipa al

---

<sup>48</sup> Art. 7 c.p.: “Reati commessi all'estero - *E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:* 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto politico commesso all'estero - *Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.*” Art. 9 c.p.: “Delitto comune del cittadino all'estero - *Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.*” Art. 10 c.p.: “Delitto comune dello straniero all'estero - *Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.*”

<sup>49</sup> Art. 38, comma 2, d.lgs. n. 231/2001: “*Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:* a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.” Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale “*Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità*” (vale a dire quelle previste dal Titolo III

procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

### **Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti**

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 prevede “*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*”.

Confindustria ha definito le “*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001*”, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel d.lgs. n. 231/2001 con il d.lgs. n. 61/2002), aggiornate il 24 maggio 2004 e, da ultimo, trasmesse al Ministero della Giustizia il 18 febbraio 2008 per gli adeguamenti diretti a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto in materia di abusi di mercato, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, salute e sicurezza sul lavoro e antiriciclaggio (aggiornamento al 31 marzo 2008). Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle “*Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001*” (di seguito, “Linee guida di Confindustria”). Le Linee guida di Confindustria forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex d.lgs. n. 231/2001* e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

### **Sindacato di idoneità**

L'attività di accertamento svolta dal giudice penale in merito alla sussistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico della società, concerne due profili. Da un lato l'accertamento circa la commissione di un reato che rientri nell'ambito di applicazione del Decreto, dall'altro “il sindacato di idoneità” sull'eventuale modello organizzativo adottato dalla società stessa .

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si

colloca, idealmente, nella realtà aziendale esistente al momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato.

In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da minimizzare il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

### **Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)**

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 agli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*) e 25 (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*).

#### ***Peculato (art. 314, primo comma, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Ai fini della rilevanza del reato ai sensi del Decreto, è necessario che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

#### ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno il profitto sono superiori ad euro 100.000.

Ai fini della rilevanza del reato summenzionato ai sensi del Decreto, è necessario che il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea.

#### ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della società, sia quando la società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai

privati destinatari dell'erogazione (ad esempio per i finanziamenti che godono di contributi pubblici).

### ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)<sup>50</sup>***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

In aggiunta, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Da ultimo si segnala che la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

### ***Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare, a sé o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal d.lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente di una società del gruppo concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società del gruppo).

### ***Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 e 319-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Il soggetto agente potrà essere sia un pubblico ufficiale, come definito dall'art. 357 c.p., sia un

---

<sup>50</sup> A seguito delle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, è stata introdotta una fattispecie ulteriore corrispondente al caso in cui il soggetto agente sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio con agisca abuso della sua qualità o dei suoi poteri. In tal ultimo caso la cornice edittale, reclusione da uno a quattro anni, risulta aumentata rispetto alla fattispecie generica.



incaricato di pubblico servizio, come definito dall'art. 358 c.p. e come richiamato dall'art. 320 del c.p.

### ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati. In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

### ***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale fattispecie si realizza se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il legislatore ha previsto, inoltre, una ipotesi aggravante qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000

Il secondo comma prevede inoltre che venga punito anche il soggetto che da o promette denaro o altra utilità.

La condotta di "induzione" richiesta per la configurazione del reato di cui all'art. 319 quater c.p. si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali "utilità" non siano effettivamente dovute<sup>51</sup>.

In ragione di quanto precede il privato indebitamente indotto dal pubblico agente alla promessa o alla dazione illecita, è punito quale concorrente necessario del reato.

Il reato in esame si distingue da quello di corruzione di cui all'art. 318 c.p. in quanto tale ultima fattispecie criminosa si caratterizza per l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

### ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma le pene vengono ridotte in misura non superiore a un terzo.

### ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

---

<sup>51</sup> Esempi pratici di reato *ex art. 319-quater c.p.*: la condotta di un sottufficiale della guardia di finanza che, nell'esercizio di attività di verifica, prospetta al titolare di un'azienda il rilievo di gravi irregolarità fiscali, effettivamente sussistenti, e, quindi, si fa promettere una consistente somma di danaro per non chiudere la verifica fiscale in modo sfavorevole all'azienda (Cass. Penale, sez. VI, 25 febbraio 2013 n. 13047); la condotta di due funzionari che, in concorso tra loro, inducono un imprenditore agricolo a promettere loro indebitamente una somma di danaro per ottenere l'esito positivo di un'istanza avente ad oggetto il contributo comunitario per favorire i metodi di agricoltura e di allevamento a regime biologico (Cass. Penale sez. VI, 11 gennaio 2013 n. 17285).

***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis<sup>52</sup> c.p.)***

Le disposizioni degli artt. 314, 316, degli artt. da 317 a 320 e dell'art. 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati.

Le stesse disposizioni si applicano, altresì, ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Inoltre, tale norma trova attuazione, in generale, nei confronti delle persone che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea e non, qualora vengano offesi gli interessi finanziari dell'Unione, svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Infine, l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – gli autori delle condotte previste e punite dagli artt. 319 *quater*, 321 e 322, c.p. qualora il denaro o altra utilità sia dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322 *bis* medesimo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

***Traffico di influenze illecite (art. 346-bis<sup>53</sup> c.p.)***

Tale fattispecie si verifica quando taluno “[...] fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri[...]”.

Prima della riformulazione avvenuta con legge 9 gennaio 2019 n. 3, l'art. 346-bis richiedendo che il soggetto “sfrutti relazioni esistenti” intendeva tracciare una netta distinzione con la fattispecie di millantato credito, articolo 346 del c.p., nell'ambito della quale le relazioni erano soltanto “falsamente rappresentate” da chi riceveva la promessa o dazione; le due norme si ponevano, pertanto, in rapporto di alternatività.

---

<sup>52</sup> Come modificato dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3. In particolare, al comma 1 sono stati aggiunti i commi 5-ter (“alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali”) e 5-quater (“ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali”). Peraltro, la predetta legge ha eliminato al comma 2, numero 2), dell'art. 323-bis le seguenti parole “[...] qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria”.

<sup>53</sup> L'articolo in analisi è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, nel novero degli articoli richiamati dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. 231/2001.

Mediante la nuova formulazione dell'articolo 346-bis, il legislatore, prescindendo dall'esistenza di un reale rapporto di influenza, così come dall'eventuale inganno di una parte a danno dell'altra, rinuncia alla distinzione tra le due fattispecie prevedendo un unico delitto di traffico di influenze illecite che ingloba il delitto di millantato credito, contestualmente abrogato dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3.

L'art 346-bis inoltre prevede quale contropartita della mediazione non soltanto una prestazione patrimoniale ma “denaro o altra utilità” estendendo, così, la portata incriminatrice del mercimonio anche alla mediazione illecita in cui il prezzo non ha contenuto patrimoniale.

### ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)***

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

L'art. 356 c.p. si configura quale reato proprio, di evento e ha per bene giuridico protetto il buon andamento della pubblica amministrazione, ovvero la tutela della economicità delle operazioni e la qualità del risultato. Elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità del reato è il dolo generico. Il delitto è ravvisabile non soltanto in caso di fraudolenta somministrazione, ma anche in caso di un contratto di appalto; l'articolo 356 c.p., come chiarito dalla giurisprudenza, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, a prescindere dagli schemi contrattuali prescelti.

L'inadempimento contrattuale preso in considerazione dall'articolo 355 c.p., e richiamato dall'art. 356 c.p., consiste nella mancata consegna, totale o parziale, ovvero nella ritardata consegna, delle cose od opere dovute; ipotesi per le quali occorre la sola constatazione dell'illiceità civile dell'inadempimento per la configurazione del reato.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 356 c.p., che in genere riguardano gli inadempimenti che si concretizzano nella consegna di cosa od opera completamente diversa da quella pattuita, o di cosa od opera affetta da vizi o difetti, si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento di frode. Non si richiede, pertanto, un comportamento tendente a trarre in inganno il committente ed a dissimulare le deficienze della fornitura, ma semplicemente la malafede nell'eseguire il contratto in difformità dei patti.

### ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

### ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis<sup>54</sup> c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

---

<sup>54</sup> Come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 la quale ha ampliato la cornice edittale, prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da 2 a 7 anni, in luogo di quella previgente da 1 a 6.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

#### ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

#### **Le fattispecie dei delitti contro la fede pubblica (art. 25-bis<sup>55</sup> del d.lgs.231/01)**

##### ***Falsità in monete, in carte monete e in valori di bollo (Artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.)***

Le norme penali richiamate fanno riferimento a condotte che hanno ad oggetto monete, carte filigranate ed oggetti destinati al falso nummario. Oggetto materiale è la moneta sia estera che nazionale, avente corso legale nello stato o all'estero.

##### ***Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)***

L'art. 473 c.p. punisce la condotta di chi contraffà o altera i marchi o segni distintivi nazionali od esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, oppure fa uso di tali marchi contraffatti o alterati. Si ritiene che la tutela assicurata da questa norma riguardi soltanto i marchi registrati ed operi entro i confini di efficacia del brevetto.

##### ***Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)***

L'art. 474 c.p. punisce il soggetto che introduca nel territorio italiano per farne commercio, oppure detenga per vendere, ovvero ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, senza essere concorso nel reato di contraffazione di cui all'art. 473 c.p.

#### **Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)**

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art. 25-ter (c.d. reati societari).

##### ***False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.)***

Questo reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

---

<sup>55</sup> Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 25.9.2001, n. 350 e successivamente sostituito dall'art. 15, comma 7 L. 23.7.2009 n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia")

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l’art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso<sup>56</sup>;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

Per quanto concerne invece l’art. 2621 *bis* c.c., fatti di lieve entità, la fattispecie punisce gli stessi soggetti per la stessa condotta descritta dall’art. 2621 c.c., con la particolarità che la cornice edittale è ridotta qualora, “*tenuto conto della natura e delle dimissioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*”, i fatti siano di lieve entità. Il secondo comma dell’art. 2621 *bis* c.c. dispone che si applichi la stessa pena del primo comma qualora i fatti ivi descritti riguardino una società che non superi i limiti indicati dal secondo comma dell’art. 1 del R.D. 267/1942; in tale ultimo caso però, la procedibilità richiede la querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

### ***False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 del codice civile)***

Questo reato si realizza quando le medesime condotte descritte negli articoli 2621 e 2621 *bis*, c.c. sono commesse in danno di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea. A tali società sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

### ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

Il primo comma dell’art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell’impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali. L’illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell’Ente, che invece è prevista per l’ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci e che per quanto riguarda la procedibilità, richiede la querela della persona offesa. Precisato che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell’occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l’area del divieto sino al mero ostruzionismo.

### ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta

---

<sup>56</sup> Tale osservazione (relativa al c.d. concorso dell’*extraneus*) si applica, in linea di principio, a tutti i reati propri.

idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

### ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

### ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Con riferimento ai profili di rischio, va rilevato che, benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di *buy back*, la normativa vigente - nel prevedere una disciplina capillare della materia - lascia trasparire la diffidenza da parte del legislatore in merito a tali pratiche.

In realtà, le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'ente medesimo.

### ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)***

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che, alla sua commissione da parte degli amministratori, consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento

penale.

Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. posto a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

#### ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis del codice civile)***

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

#### ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile)***

Tale reato può consumarsi quando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Si pensi, in particolare, all'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti al fine di fornire all'esterno la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della società.

#### ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

#### ***Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione

degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Mentre la fattispecie di corruzione tra privati dal lato passivo è un "reato proprio", nel senso che l'autore materiale del reato deve essere uno dei soggetti societari indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 2635, c.c., il reato di corruzione tra privati dal lato attivo, previsto al comma 3, unica ipotesi di reato presa in considerazione dal D.lgs. n. 231/2001, è un reato comune, che punisce la condotta di chiunque agisca per corrompere (tramite l'offerta, la dazione o la promessa di denaro o altra utilità) le persone indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 2635, c.c.

Ai fini del D.lgs. n. 231/2001 rileva, dunque, la condotta di chiunque rivesta la qualifica di soggetto sottoposto o apicale di una società e corrompa i soggetti di un'altra società (ossia gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori, nonché i soggetti che nell'ambito organizzativo esercitano funzioni direttive diverse e i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza).

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. 38/2017, è stato eliminato dagli elementi necessari per l'integrazione del reato il documento patrimoniale, trasformando la fattispecie criminosa da reato di evento a reato di pericolo, bastando per la sua integrazione unicamente la condotta.

#### ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)***

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Il reato in esame, introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 38/2017, ha lo scopo di anticipare la soglia di punibilità rispetto a quanto previsto dall'art. 2635 c.c.. Se infatti quest'ultimo punisce l'agente quando il patto tra corruttore e corrotto viene concluso, la fattispecie prevista dall'art. 2635-bis c.c. anticipa la punibilità all'offerta o alla promessa che il corruttore rivolga al destinatario. Ulteriore elemento del reato è rappresentato dalla mancata accettazione da parte del destinatario di quanto offerto o promesso dal corruttore.

Ai fini del D.lgs. n. 231/2001, rileva unicamente quanto previsto dal comma 1 dell'articolo in esame. La condotta che potrebbe dare origine alla responsabilità dell'ente è quella posta in essere da un soggetto apicale o sottoposto che tenti la corruzione, tramite offerta o promessa, dei soggetti di un'altra società indicati al comma 1 dell'art. 2635 c.c..



### ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Anche con riferimento a tale reato va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della società, ma che pure appaiono assunte in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

### ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

### ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE (la quale ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento).

### **Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art.25-quater del d.lgs. 231/2001)**

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001. Si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/2001, con riferimento alla categoria dei “*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*”, le seguenti fattispecie:

- quanto ai delitti previsti dal codice penale:
- **art. 270 bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)**: “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.
  - **art. 270 ter c.p. (assistenza agli associati)**: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone indicate negli articoli 270 e 270 bis, è punito con la reclusione fino a quattro anni”.
  - **art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)**: “Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.
  - **art. 270 quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)**: “Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche o nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.
  - **art. 270 sexies c.p. (condotte con finalità di terrorismo)**: “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.
  - **art. 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione)**: “Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non

possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

- **art. 280 bis. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi):** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.
- **art. 289 bis. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione):** “Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma”.
- **art. 302 (istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo):** “Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione”.
- **art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata):** “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti [id est: cospirazione politica mediante associazione; banda armata] è punito con la reclusione fino a due anni”.

– quanto ai delitti previsti da leggi speciali:

- l'art. 1 della l. 15/1980 prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando lo stesso è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- La l. 342/1976 punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- La l. 422/1989 punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

**Le fattispecie dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25 *quater*.1 del d.lgs.231/01)**

***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583 bis c.p.)***

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

**Le fattispecie dei reati e illeciti di *market abuse* (art.25 *sexies* del d.lgs.231/01)**

Generano la responsabilità diretta dell'ente tanto i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, quanto gli omologhi illeciti amministrativi, previsti dagli artt. 187 *bis* e 187 *ter* d. lgs 58/98.

***Reato di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d. lgs 58/98)***

Il delitto di cui all'art. 184 co. 1 d. lgs 58/98 contempla tre distinte ipotesi delittuose:

- divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
- divieto di comunicare informazioni privilegiate a terzi, a meno che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- divieto di raccomandare o indurre, sulla base di una informazione privilegiata, altri al compimento di un'operazione di acquisto, vendita o altre operazioni (c.d. *tuyautage*).

Il secondo comma dell'art. 184 prevede una figura d'incriminazione, che punisce: chiunque commette una delle condotte indicate sub a), b) o c) “essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose”.

***Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis d. lgs 58/98)***

Gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 *bis* co. 1 prevedono fattispecie identiche a quelle contemplate come figure di reato dal primo e dal secondo comma dell'art. 184: si tratta delle medesime condotte che danno luogo al tempo stesso ad un illecito penale e ad un illecito amministrativo quando siano commesse con il medesimo atteggiamento psicologico (dolo: cioè rappresentazione e volizione del fatto descritto dalla norma). In prima approssimazione è da ritenere che le sanzioni previste dalle due figure d'illecito si cumulino, dando luogo ad un concorso materiale di sanzioni.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità degli illeciti

amministrativi è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa). Se può non essere facile immaginare una condotta di acquisto, vendita o compimento di altre operazioni per negligenza, imprudenza o imperizia, assai più agevole ipotizzare un caso colposo di *tipping* (si pensi a una comunicazione a terzi dell'informazione privilegiata derivante da una maldestra corrispondenza telefonica) o di *tuyautage* (si pensi ad un consiglio dato imprudentemente).

### ***Reato di manipolazione del mercato (art. 185 d. lgs 58/98)***

Il delitto previsto dall'art. 185 d. lgs 58/98 contempla due distinte ipotesi di manipolazione del mercato:

- diffusione di notizie false concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio informativo);
- compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggioaggio manipolativo).

I fatti punibili possono essere posti in essere da chiunque. Non è richiesto che l'autore abbia di mira la sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari come fine della propria condotta. Il requisito della alterazione sensibile deve essere valutato *ex ante* (cioè nel momento nel quale viene posta in essere una delle condotte vietate: è quindi irrilevante che l'alterazione si verifichi o meno). Il giudizio in ordine alla idoneità ad alterare in maniera sensibile è fondato su una valutazione di carattere prognostico, quindi di natura essenzialmente probabilistica, che deve inoltre necessariamente tener conto del profilo quantitativo, rappresentato dalla natura "sensibile" della alterazione.

In specifico occorre inoltre notare:

- a) per diffusione si intende qualunque comunicazione a un numero indeterminato di persone (ovvero anche ad una persona soltanto, quando il destinatario sia un soggetto che, per professione, mestiere o in concreto, svolge un'attività di comunicazione al pubblico: si pensi ad un giornalista) effettuata con qualunque mezzo; § 2) per notizia "falsa" si intende una notizia difforme dal vero concernente un fatto, o una serie di circostanze accadute o destinate ad accadere nel futuro;
- b) la clausola 'compimento di operazioni simulate' rinvia alla effettuazione di operazioni di qualunque genere di natura simulata: secondo l'interpretazione giurisprudenziale, il termine 'simulate' comprende qualunque ipotesi di simulazione (assoluta o relativa: vengono in considerazione tanto operazioni che le parti non hanno voluto in modo assoluto, quanto operazioni in apparenza diverse da quelle che le parti hanno voluto, ovvero operazioni nelle quali l'apparenza del negozio giuridico nasconde una situazione economica diversa). Sebbene molteplici ragioni depongano nel senso che la simulazione deve essere connotata anche da un estremo di artificiosità, la giurisprudenza prescinde da questa caratterizzazione; la nota 'altri artifici' è formula di chiusura e comprende atti o comportamenti caratterizzati da una componente ingannatoria o da una valenza fraudolenta, desumibili dalla modalità di realizzazione degli stessi, ovvero dalla loro intrinseca natura. In proposito si ricordi che l'artificiosità non attiene al risultato, ma al mezzo, sicché gli 'artifici', di cui parla la norma, sono espedienti operativi diversi dalla diffusione di notizie false, cioè mezzi di induzione di altrui comportamenti sul mercato.

### ***Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter d. lgs 58/98)***

L'art. 187 *ter* punisce con sanzioni amministrative chiunque violi il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

In accordo con i principi generali dell'illecito amministrativo, la sanzionabilità della condotta qui sopra esposta è possibile anche quando il fatto sia commesso per colpa (dunque anche in assenza di rappresentazione e volizione del fatto stesso). Lo schema della colpa nel nostro ordinamento consiste essenzialmente in un giudizio di carattere normativo, che misura l'eventuale scarto fra il comportamento tenuto in concreto dall'agente e quello che avrebbe tenuto il c.d. agente modello (sicché in questo senso valgono i riferimenti alla negligenza, imprudenza, imperizia, che costituiscono i parametri di riferimento essenziali per la valutazione della colpa).

Occorre inoltre notare quanto segue.

L'art. 187 *ter* co. 4 contempla una causa di giustificazione consistente nel fatto "di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato". La scriminante – la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dall'incolpato – consiste in due distinti elementi: aver agito per motivi legittimi e l'aver rispettato prassi di mercato ammesse.

Con particolare riferimento al requisito della legittimità dei motivi dell'agire, pur nella genericità della formula legislativa, si può ritenere che essa valga a designare situazioni nelle quali l'incidenza sul mercato consegua a un'operazione o una serie di operazioni caratterizzate da un significato economico lecito, unificate da motivazioni coerenti con il significato economico delle operazioni stesse.

## **Le fattispecie dei delitti contro la personalità individuale (art.25 *quinquies* del d.lgs. 231/2001)**

### ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)***

La condotta del reato in esame prevede l'esercizio su una persona di poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### ***Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)***

La condotta del reato in esame, descritta dal primo comma, è identificabile con i seguenti tipi di azioni: il reclutamento o l'induzione, il favoreggiamento, lo sfruttamento, la gestione, l'organizzazione o il controllo della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto. Tra le condotte tipiche è ricompreso anche il trarre profitto dalla prostituzione del minore.

Il secondo comma prevede il compimento di atti sessuali con il minore, entro i quattordici anni, in cambio di un corrispettivo o altra utilità, anche solo promessi.

### ***Pornografia minorile (art. 600 *ter*, c.p.)***

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

***Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600 quater c.p.)***

Commette tale reato chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 *ter* c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

***Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)***

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)***

Commette il reato chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

***Tratta di persone (art. 601 c.p.)***

La condotta consiste nel reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire, anche al di fuori del territorio dello Stato, trasportare, cedere l'autorità, o nell'ospitare una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p.

***Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)***

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

***Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)***

La condotta del reato richiamato prevede il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Ulteriore condotta punibile è quella di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista una circostanza speciale qualora il reato venga compiuto tramite violenza o minaccia.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, inoltre, aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazione di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

### ***Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)***

Il reato in esame si pone in una posizione prodromica rispetto ai reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies.

Tale posizione prodromica si incentra sull'attività di adescamento, da parte del soggetto agente, intesa come attività di volta a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Circa la punibilità è rilevante notare che questa si integra "se il fatto non costituisce più grave reato", lasciando intendere in questo modo che il delitto di adescamento è punibile solo qualora non si siano integrati il tentativo o il reato fine di cui sopra.

### **Le fattispecie dei reati transnazionali richiamati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146**

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n.146.

#### ***Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)***

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

#### ***Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)***

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

#### ***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater***



**d.P.R. 43/73)**

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis* c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**

L'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/90 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione é punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

**Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 d.lgs. n. 286/98)**

L'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi "in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero". La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi "compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente".

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere "al fine di trarre profitto anche indiretto".

Il comma 3-*bis* dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

- "il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti".

Il comma 3-*ter* dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate "se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento".

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico".

**Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la

legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

### **Le fattispecie di delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro sanzionate dal d.lgs. n. 231/2001 (art. 25 septies)**

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art.25-septies.

#### ***Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il d.lgs. 231/2001, nello specifico, prevede due ipotesi diverse di reato. La prima riguarda il caso in cui il delitto di cui all'art. 589 c.p. sia commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008<sup>57</sup>. Tali violazioni sono, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra i 3 mesi e 1 anno.

La seconda ipotesi riguarda il caso in cui il delitto di cui all'art. 589 c.p., salvo quanto previsto da quanto descritto in precedenza, sia commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; in tal caso si applica una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra i 3 mesi e 1 anno.

Dall'analisi delle due ipotesi pare chiaro come la seconda si ponga come caso residuale e generico rispetto alla prima.

Quanto alle “norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento contemplato dal summenzionato reato, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei

---

<sup>57</sup> Art. 55 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente - 1. è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a). b). d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18. comma 1. lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17. comma 1. lettera b). salvo il caso previsto dall'articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1. lettera a). si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);

in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. (...)"

lavoratori<sup>58</sup>.

Con riferimento alla responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001, si rileva che, nel caso di commissione del reato in esame, il presupposto del vantaggio per la società potrebbe, ad esempio, essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

***Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 c.p.).***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:
  - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
  - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva:
  - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
  - la perdita di un senso;
  - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave

---

<sup>58</sup>A tal proposito ABI, nelle Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 - Aggiornamento - Omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, paragrafo 3 (Il contesto normativo in cui "si innesta" l'art. 25-septies), 2008, 3, precisa che: "Occorre al riguardo considerare che il complesso della legislazione in materia antinfortunistica è costituito da una serie di disposizioni normative che impongono regole e misure di tutela specificamente finalizzate a prevenire il possibile verificarsi di incidenti sui luoghi di lavoro e/o l'insorgere di patologie derivanti dallo svolgimento di attività lavorative. L'art. 25-septies estende, per l'appunto, la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose, con esclusivo riguardo a quelli derivanti dalla violazione di dette disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si tratta di un complesso di norme che presentano la peculiarità di non approntare, come di regola avviene, un apparato statico e definito di precetti e sanzioni: è il caso dell'art. 2087, denominato in giurisprudenza quale "norma di chiusura" dell'intero sistema antinfortunistico, che impone all'azienda un generale obbligo di protezione dei lavoratori, laddove dispone che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Giova a tal proposito ricordare come tale norma sia stata intesa dalla prevalente giurisprudenza di Cassazione nel senso che all'imprenditore è fatto obbligo di ispirare la propria condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza del momento. Si ricorda ancora come anche la Corte Costituzionale sia intervenuta sulla portata dell'art. 2087, con la sentenza n. 312 del 18 luglio 1996, precisando che l'obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro si riferisce a tutte le misure che nei diversi ambiti di attività corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti. Tale norma - che, si ripete, contiene un precetto di ordine generale - ha trovato specificazione nell'ambito della C.d. legislazione prevenzionistica speciale, dapprima con i DPR degli anni '50, successivamente nel noto d.lgs. 626/1994. In particolare, l'obiettivo perseguito da quest'ultimo decreto è quello di attuare una tutela "partecipata" delle condizioni di salute dei lavoratori attraverso una organizzazione sistematica e proceduralizzata degli obblighi di prevenzione dei rischi e l'adozione degli strumenti volti alla loro eliminazione/riduzione. Il perseguimento di detto obiettivo viene concretamente attuato con modalità analoghe a quelle seguite, più in generale, ai fini della adozione dei modelli organizzativi, ossia attraverso il *risk assessment* (previsto anche dall'art. 4, co. 1, dell'abrogato d.lgs. n. 626 del 1994) finalizzato ad operare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla tipologia dell'attività svolta, ed il risk management ossia l'adeguamento del sistema di controllo interno, anche mediante la selezione delle misure preventive (destinate ad essere costantemente aggiornate a norma dell'art. 4, co. 5, letto c), che rappresentano per l'appunto le regole cautelari cui i soggetti dell'impresa devono attenersi".

difficoltà della favella.

Con riferimento alla responsabilità della società ex d.lgs. 231/2001, si rileva che, nel caso di commissione del reato in esame, il presupposto del vantaggio per la società potrebbe, ad esempio, essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai costi da sostenere per garantirne il rispetto.

### **Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 *octies* del d.lgs.231/01**

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art.25-*octies*.

#### ***Ricettazione (art. 648 c.p.)***

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente.

L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

#### ***Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)***

Tale reato consiste nel fatto di chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

### ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)***

È il reato commesso da “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 c.p. (Ricettazione) e 648-bis c.p. (Riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

### ***Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)***

L'art. 648 ter.1 c.p. incrimina “...chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa...”.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

### ***Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24 bis del d.lgs. 231/01)***

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società. L'art. 7 del predetto provvedimento ha introdotto nel Decreto l'art. 24-bis “Delitti

informatici e trattamento illecito di dati”, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

***Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)***

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici”.

La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- **Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):** “Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476”;
- **Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;
- **Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):** “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
- **Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):** “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
- **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):** “Chiunque

attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;

- **Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):** “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;
- **Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):** “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;
- **Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):** “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici”;
- **Uso di atto falso (art. 489 c.p.):** “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo”;
- **Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):** “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.”;
- **Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):** “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;
- **Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.):** “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”.

#### ***Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.).***

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

#### ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).***

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

#### ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).***

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri

apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).***

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

***Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).***

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.).***

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.).***

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).***

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).***

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

***Le fattispecie dei reati di contraffazione e dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis n.1 del d.lgs. 231/2001)***

***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per



impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Per "violenza sulle cose" si fa riferimento alla nozione contenuta nell'art. 392, comma 2, c.p. secondo cui "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione". Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per "mezzi fraudolenti" devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio nell'uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose, e in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria, vale a dire imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione.

La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell'altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l'attività stessa e sempre che l'uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico.

#### ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)***

La norma incriminatrice, introdotta nel codice penale dall'art. 8 della legge n. 646 del 1982, punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte e in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

La norma citata si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con violenza o minaccia, configurano una concorrenza sleale che si concretizza in forme di intimidazione, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive, o comunque a condizionarle.

Infatti, la fattispecie delittuosa è stata introdotta dal legislatore per sanzionare la concorrenza attuata con metodi mafiosi; pertanto, secondo la *voluntas legis*, è tipizzato il ricorso a forme tipiche di intimidazione proprie della criminalità organizzata che, con metodi violenti o minatori, incide sulla fondamentale legge della concorrenza del mercato, destinata a garantire il buon funzionamento del sistema economico e, di riverbero, la libertà delle persone di determinarsi nel settore.

#### ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

La norma punisce la vendita o messa in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Le condotte di porre in vendita e immettere nei circuiti di distribuzione attengono all'attività di commercializzazione, di produzione e di distribuzione, quale appendice necessaria all'attività di produzione.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i "nomi", identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Il nocumento all'industria nazionale, elemento costitutivo dell'art. 514, può assumere la forma di qualsiasi pregiudizio recato all'industria nazionale, come ad esempio la diminuzione di affari in Italia o all'estero, il mancato incremento degli affari, l'offuscamento del buon nome della società in

relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale.

Il delitto si considera consumato nel momento e nel luogo in cui si è verificato il nocumento. Pertanto, si colloca in Italia la consumazione, anche se il commercio è realizzato su mercati esteri, purché gli effetti si ripercuotano, pregiudicandolo, sul potenziale economico nazionale.

### ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

La fattispecie di reato punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La frode in commercio presuppone l'esistenza di un contratto: avendo, infatti, la legge fatto riferimento all'acquirente e non al compratore, può trattarsi di un qualsiasi contratto che produce l'obbligo di consegna di una cosa mobile (es. contratto estimatorio, di somministrazione, di permuta) e non solo la compravendita, la quale resta comunque la forma negoziale nel cui ambito più frequentemente si inserisce l'illecito. Tuttavia, la norma in esame, pur operando in un rapporto prettamente bilaterale, non fa riferimento agli interessi patrimoniali delle parti ma piuttosto alla buona fede negli scambi commerciali, a tutela sia del pubblico dei consumatori che dei produttori e commercianti. Nel singolo atto di scambio disonesto si tutela l'interesse di tutta la comunità a che sia osservato un costume di onestà, lealtà e correttezza nello svolgimento del commercio.

### ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Questa fattispecie di reato è posta a tutela di un interesse sopraindividuale quale la buona fede negli scambi commerciali la cui violazione si risolve presuntivamente in un pregiudizio per l'ordine economico.

Per "porre in vendita" si intende offrire una determinata sostanza a titolo oneroso.

Per "mettere in circolazione" si intende, invece, qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo gratuito.

Oggetto dell'azione sono le sostanze alimentari non genuine.

La locuzione "sostanze alimentari" è idonea a ricomprendere sia i prodotti provenienti direttamente o indirettamente dalla terra (per coltura o allevamento) sia i prodotti manipolati, lavorati e trasformati e, quindi, provenienti dall'industria, qualsiasi sia il loro stato fisico (solido, liquido o gassoso).

La genuinità è la caratteristica fondamentale dei prodotti alimentari e può essere intesa in senso naturale e formale; la genuinità naturale indica la condizione di una sostanza che non abbia subito processi di alterazione della sua normale composizione biochimica; la concezione formale di genuinità (c.d. genuinità legale) riflette, invece, la conformità della composizione di un prodotto ai requisiti formalizzati in un'apposita normativa. Pertanto, devono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito un'alterazione nella loro essenza e nella loro composizione mediante la commistione di sostanze estranee o la sottrazione di principi nutritivi rispetto a quelli prescritti.

Per effetto della disposizione dell'art. 518 c.p., la condanna comporta la pubblicazione della sentenza.

### ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

L'incriminazione ha natura sussidiaria perché è punita solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

Il bene tutelato dalla disposizione è la buona fede e la correttezza commerciale, la cui violazione è considerata pericolosa per gli interessi della gran parte dei consumatori.

Sui concetti di "porre in vendita" o "mettere in circolazione" si veda commento alla norma precedente.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce. Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per "nomi" si intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Tutti i contrassegni italiani e stranieri devono essere idonei a ingannare il compratore: questa attitudine va valutata in rapporto alle abitudini del consumatore medio nell'operare gli acquisti.

L'inganno deve riguardare l'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto, per i quali si rinvia a quanto già descritto con riferimento all'art. 515 c.p..

### ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)***

La norma incriminatrice condanna, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p., chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni sopra descritti.

I delitti previsti dal presente articolo sono punibili sempre che siano state osservate, in relazione al titolo di proprietà industriale usurpato o violato, le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### ***Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)***

La norma incriminatrice punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

I delitti descritti sono punibili a condizione che siano state osservate, in relazione alle indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari oggetto di contraffazione o

alterazione, le norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

### **Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art.24 ter del d.lgs.231/01)**

Riportiamo qui di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all'art. 24 ter.

*Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):* si veda quanto sopra riportato.

*Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.):* si veda quanto sopra riportato.

*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309):* si veda quanto sopra riportato.

### **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

### **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

***Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2, comma terzo, legge n. 110/1975 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)***

### **Le fattispecie dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del d.lgs. 231/01)**

Con legge 23.07.2009, n. 99 è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti in relazione

anche ai reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell'autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno che sanzionano nello specifico:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero l'usurpazione della paternità dell'opera, la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti un'offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (*art. 171, co. 1, lett. a-bis e 3*);
- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (*art. 171 bis, co. 1*);
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (*artt. 64 quinquies e 64 sexies*), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (*artt. 102 bis e 102 ter*), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati (*art. 171 bis*);
- se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione, radio, la diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere dell'ingegno per le quali è richiesta l'apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (*art. 171 ter, lett. a, b, c, d e f*);
- la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (*art. 171 ter, lett. e*);
- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di qualsiasi mezzo o servizio idoneo a facilitare l'elusione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (*art. 171 ter, lett. f bis e h*);
- la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (*art. 181 bis, co. 2*) (*art. 171 septies*);
- la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (*art. 171 octies*).

## **La fattispecie del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25 *decies* del d.lgs.231/01)**

### ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).***

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere<sup>59</sup>.

Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377 bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Si precisa che la fattispecie, ora prevista quale reato presupposto anche in base all'art. 25 *novies* del decreto, era già prima sanzionato con la responsabilità amministrativa dell'ente - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146/2006 - soltanto qualora caratterizzato dalla transnazionalità.

### **Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001)**

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il d.lgs. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell'ente ai reati ambientali.

### ***Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)***

Il comma primo dell'art. 452 bis, c.p. punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

In quanto concepito come reato a forma libera ("chiunque... cagiona..."), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro della materia (acque, aria e rifiuti), ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Con riguardo all'ambito di applicazione di tale delitto, il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio (CSR) – punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall'art. 257 del d.lgs. 152 del 2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre sul versante opposto la fattispecie confina, nella progressione delittuosa, con il più grave reato di disastro, che pretende (come si dirà *infra*) un'alterazione "irreversibile o particolarmente onerosa" dell'ecosistema.

### ***Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)***

---

<sup>59</sup> La fattispecie incriminatrice in commento è stata introdotta nel codice penale, e in particolare nell'ambito dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, dall'art. 20 della legge n. 63 del 2001.

La disposizione prevede che “costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Si ritiene sufficiente – vista la struttura alternativa della fattispecie – che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si può verificare quando l’eliminazione dell’alterazione dell’ecosistema risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, con una duplice condizione (resa evidente dalla congiunzione “e”) che peraltro potrebbe far ricondurre alla minore fattispecie di inquinamento situazioni di gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici e che però non richiedano l’emanazione di provvedimenti amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria.

### ***Delitti colposi contro l’ambiente (Art. 452 *quinquies* c.p.)***

L’art. 452 *quinquies* c.p. introduce le ipotesi in cui l’inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino a un massimo di due terzi.

In proposito, riguardo al significato da attribuire alla colpa in relazione ai reati ambientali, la Corte di Cassazione ha affermato che nell’ipotesi della violazione di norme cautelari c.d. elastiche, perché indicanti un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito anti giuridico da parte dell’agente modello.

Il secondo comma dell’art. 452 *quinquies* contempla un’ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo, ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

### ***Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; (Art. 452 *sexies* c.p.)***

L’art. 452 *sexies* c.p. incrimina la condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, prevedendo un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, e un ulteriore aggravamento sanzionatorio se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

### ***Circostanze aggravanti (Art. 452 *octies* c.p.)***

L’art. 452 *octies* c.p. dispone: (i) l’aumento delle pene previste dall’art. 416 c.p. quando l’associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere taluno delitti previsti dal Titolo VI *bis* del codice penale; (ii) che sono aumentate le pene previste dall’art. 416 *bis* c.p. quando l’associazione a carattere mafioso sia finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI *bis* del codice penale ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale; (iii) infine, che entrambe le dette pene siano ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

### ***Omessa bonifica (Art. 452 *terdecies* c.p.)***

Il reato in esame si verifica quando, chi essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice, ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei

luoghi.

***Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)***

Tale fattispecie, introdotta all'interno del Codice Penale con D. Lgs. n. 21/18 si realizza allorché taluno, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato in esame prevede la pena della reclusione da uno a sei anni salvo che si tratti di rifiuti ad alta radioattività; in tale ultimo caso la pena prevista è della reclusione da tre a otto anni.

***Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (art. 727 bis e 733 bis c.p.)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

***Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- *scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).*

***Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d.lgs. 152/06)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a));
- *deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);*
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. b));
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);



- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo)<sup>60</sup>;
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE<sup>61</sup> (art. 259, comma 1);
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260 *bis*, comma 6)<sup>62</sup>;
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 *bis*, comma 7, secondo periodo)<sup>63</sup>;
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260 *bis*, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 *bis*, comma 8).

### ***Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Con riferimento a tale fattispecie di reato si segnala che il D. Lgs. 21/2018 recante “Disposizioni in materia di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”. ha abrogato il reato di cui all’art. 260 del D. Lgs. 152/2006, introducendo, al contempo, il nuovo reato di cui all’art. 452 *quaterdecies* c.p. rubricato “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”. Pertanto, sebbene il testo del D. Lgs. 231/2001 non sia stato modificato di conseguenza, come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs. 21/2018, il richiamo all’art. 260 D. Lgs. 152/2006 operato all’art. 25 *undecies* del D. Lgs. 231/2001 deve intendersi riferito al nuovo art. 452 *quaterdecies* c.p..

### ***Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all’atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

### ***Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06)***

---

<sup>60</sup> Sull’applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo si segnala che da gennaio 2019, in seguito all’emanazione del D.l. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all’Art. 188 ter del D. Lgs. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell’ambiente ha provveduto all’introduzione di un “registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che tuttavia non è ancora operativo. Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D. Lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l’utilizzo del sistema tradizionale “cartaceo”, ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati “digitali” previste dall’Art. 194-bis del D.lgs. 152/2006. Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall’Art. 258 del predetto D.lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall’Art. 260 bis del medesimo D.lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché “accessorie” alla norma relativa al SISTRI. Tuttavia, il testo del Decreto Legislativo 231/2001 non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

<sup>61</sup> Il Regolamento 259/93 CE è stato abrogato dal Regolamento 1013/06: di fatto gli adempimenti previsti dal Regolamento 259/93 si intendono sostituiti dagli adempimenti definiti dal Regolamento 1013/06.

<sup>62</sup> Si veda la nota 55.

<sup>63</sup> Si veda la nota 55.

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

***Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

***Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n. 549, art 3, comma 6, in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

***Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/92)***

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm.ii., alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

***Le fattispecie del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del d.lgs. 231/2001).***

***Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, co. 12 bis d.lgs. 286/98, c.d. Testo Unico Immigrazione)***

L' art. 22, comma 12-bis condanna con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che assume lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso è scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

***Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 d.lgs. 286/1998)***

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  - b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
  - c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

3 *ter*. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000 per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

### **Le fattispecie di reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa.**

Le fattispecie sono identificate dall'art. 25 *terdecies*, che è stato introdotto dall'art. 5, comma 2, legge 20 novembre 2017, n. 167 e che richiamava i delitti di cui all'art. 3, comma 3-*bis*<sup>64</sup>, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; attualmente, in forza dell'abrogazione dell'art. 3, legge 654/1975, operata dall'art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. 21/2018, il richiamo sarebbe da intendersi riferito all'art. 604 *bis* c.p., articolo inserito dalla medesima legge.

### ***Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis).***

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

### **Le fattispecie di reato di frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.**

Il richiamo operato dall'art. 25 *quaterdecies* del Decreto, è stato introdotto dall'art. 5, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 39. Tale legge ha dato attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014. L'art. 25-

---

<sup>64</sup> “Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232”.

*quaterdecies*, in particolare, richiama il reato di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

***Frode in competizione sportiva (art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e s.m.i.).***

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

***Esercizio abusive di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401 e s.m.i.).***

**Le fattispecie di reato di vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive.**

Sono ricomprese nell'art. 1 *sexies*, del d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; tale articolo, al comma 1 *bis*, introdotto dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con la legge 8 agosto 2019, n. 77, prevede che le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applichino anche ai soggetti descritti dall'art. 1 del Decreto, ovvero gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Art. 1 *sexies*, d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88: comma 1: “chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende titoli di accesso alle manifestazioni sportive, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei tagliandi. (...)”

Comma 1-bis: “Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

**I Reati Tributari**

L'art. 25 *quinquiesdecies* è stato introdotto dall'art. 39, comma 2 del d.l. 124/2019; quest'ultimo è stato convertito con modifiche dalla legge 157/2019 e successivamente nuovamente modificato dal D. Lgs. 75/2020.

L'art. 25 *quinquiesdecies* in particolare richiama:

***Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 74/2000, commi 1, 2 e 2 bis)***

Tale ipotesi di reato prevede la reclusione da quattro a otto anni per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti

a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Infine, se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74/2000)***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

***Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)***

Tale ipotesi di reato è commessa da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad Euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1 *bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Tale reato rileva ai fini del Decreto qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a Euro dieci milioni.

***Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000)***

Tale ipotesi di reato è commessa da chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il delitto è parimenti commesso da chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale reato rileva ai fini del Decreto qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a Euro dieci milioni;

***Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74/2000)***

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

***Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. 74/2000)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

***Indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. 74/2020)***

Tale ipotesi di reato è commessa da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila.

Il reato è parimenti commesso da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila.

Tale reato rileva ai fini del Decreto qualora commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad Euro dieci milioni.

***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. 74/2000)***

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore

ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

## **Il Contrabbando**

L'art. 25 *sexiesdecies* è stato introdotto dal D. Lgs. 75/2020 e riguarda le fattispecie ricomprese nel D.P.R. 43/1973 – Testo Unico della Legislazione Doganale.

L'art. 25 *sexiesdecies* in particolare richiama:

### ***Il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e degli spazi doganali (art. 282 T.U.L.D.)***

Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque:

- introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

### ***Il contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 T.U.L.D.)***

Il reato qui in esame è integrato dal capitano dell'imbarcazione (trattasi dunque di reato proprio):

- a) con la quale vengono introdotte, attraverso il Lago Maggiore o il Lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle alla più vicina dogana nazionale di confine;
- b) che, senza autorizzazione della dogana e trasportando merci estere nei tratti del Lago di Lugano in cui non sono presenti uffici doganali italiani, e salvi comunque i casi di forza maggiore, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla fonda o si mette comunque in comunicazione con il territorio doganale italiano in modo tale da rendere agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci.

Alla stessa pena di cui sopra soggiace chiunque nasconda sulla nave merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale;

L'art. 102 T.U.L.D., richiamato in modo espresso, stabilisce infatti l'obbligo per i capitani delle imbarcazioni naviganti negli specchi lacustri sopra indicati di fare scortare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale (eccettuati i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo). La violazione dolosa di tale obbligo costituisce l'elemento materiale. In relazione alla lettera b), ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente la tenuta da parte del soggetto agente di uno dei comportamenti previsti dalla norma, descrivendo dunque un reato di pericolo.

Si noti che l'ultimo comma è invece qualificabile come reato comune.

### ***Il contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 T.U.L.D.)***

Il reato in esame si differenzia dall'ipotesi di reato di cui all'art. 283 T.U.L.D. in quanto si riferisce alla movimentazione di merci via mare invece che per via lacustre. Anche in questo caso l'ipotesi prevista al comma 2 è una ipotesi di reato comune.

Ai sensi dell'art. 284 c. 1 T.U.L.D., commette il reato il capitano della nave che:

- a) senza il permesso della dogana, trasportando merci estere, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla fonda in prossimità del lido, salvi i casi di forza maggiore;
- b) trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono presenti uffici doganali ovvero sbarca o trasborda merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui all'art. 16 T.U.L.D., salvi i casi di forza maggiore;
- c) trasporta senza manifesto di carico merci estere con navi di stazza netta non superiore a 200 tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

#### ***Il contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 T.U.L.D.)***

In maniera simile a quanto previsto per il reato di cui all'art. 284 T.U.L.D., anche il comandante di un aeromobile è soggetto alla pena prevista per il reato in esame nel caso in cui

- a) trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto di carico, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

#### ***Il contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 T.U.L.D.)***

La disposizione *de qua* prevede la pena a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'art. 2 T.U.L.D., depositi di merci estere soggette a diritti di confine: non previamente autorizzati, ovvero di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Si evidenzia che nella definizione di "territori extra-doganali" rientrano unicamente i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché le acque nazionali del Lago di Lugano; ad essi sono però assimilati (ex art. 2 c. 5 T.U.L.D.):

- i. i depositi franchi di cui all'art. 164 T.U.L.D., da istituirsi con provvedimento amministrativo nelle città marine o nelle località interne che rivestono carattere di particolare importanza ai fini del commercio internazionale;
- ii. i punti franchi di cui all'art. 166 T.U.L.D., da istituirsi con apposita legge nelle stesse località in cui possono essere istituiti depositi franchi;
- iii. il regime di extra-territorialità previsto per i macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati al di fuori del mare territoriale nelle attività di:



- prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi e di sostanze minerali; di costruzione di installazioni di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, la posa o riparazione di cavi o tubazioni (cfr. art. 132 T.U.L.D.);
- iv. il regime di extra-territorialità delle provviste di bordo imbarcate o trasbordate sulle navi in partenza dai porti dello Stato (cfr. art. 254 T.U.L.D.), le quali vengono considerate uscite in transito o in riesportazione, se extracomunitarie, o in esportazione definitiva, se comunitarie o comunque previamente immesse in libera pratica.

***Il contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 T.U.L.D.)***

Il reato in esame si integra qualora chiunque dia, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 T.U.L.D., disciplinante la rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.

***Il contrabbando nei depositi doganali (art. 288 T.U.L.D.)***

Il reato in esame è un reato proprio in quanto può essere commesso solo dal concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere:

- a) in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'art. 150 T.U.L.D., ossia senza che sia stata previamente presentata ed accettata una dichiarazione IM/7;
- b) ovvero comunque non risultanti assunte in carico dalle proprie scritture contabili.

***Il contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 T.U.L.D.)***

Il reato in esame è integrato da chiunque introduca nello Stato merci estere in sostituzione di merci comunitarie o comunque ammesse in libera pratica spedite in cabotaggio o in circolazione.

***Il contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzioni di diritti (art. 290 T.U.L.D.)***

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

***Il contrabbando nell'importazione o nell'esportazione temporanea (art. 291 T.U.L.D.)***

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

L'"artificiosità" e la "fraudolenza" richieste dal legislatore possono essere riscontrate nei casi in cui il trattamento, la manipolazione o il comportamento tenuto dall'autore del reato non sia economicamente o giuridicamente giustificabile e si dimostri, all'opposto, come unicamente finalizzato all'evasione dei diritti di confine.

***Il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis T.U.L.D.)***

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi

convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

***Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter T.U.L.D.)***

Se i fatti previsti dall'articolo 291 *bis* sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 291 *bis*, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia venti ad oggetto il delitto di contrabbando.

La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 *bis* del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

***Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri art. 291 quater T.U.L.D.***

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 *bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 *ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 *bis*, 291 *ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

***Gli altri casi di contrabbando, ad eccezione di quelli concernenti i T.L.E. (art. 292 T.U.L.D.)***

Con disposizione di chiusura, l'art. 292 T.U.L.D. prevede la sanzione della multa di importo compreso fra 2 e 10 volte i diritti dovuti nei confronti di chiunque – mediante comportamenti non riconducibili alle fattispecie sopra puntualmente descritte – sottrae merci al loro pagamento.

***Le fattispecie aggravanti (art. 295 T.U.L.D.)***

Secondo quanto previsto dalla disposizione in esame, la pena è determinata in misura non inferiore a 5 e non superiore a 10 volte i diritti di confine evasi in tutti i casi in cui il reato sia commesso mediante utilizzo di mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

## APPENDICE B

### INCIDENTE DEL 17 FEBBRAIO 2021

\*\*\*

In data 17 febbraio 2021, presso il magazzino di Via Helsinki 5, Vigonza della Società Franco Gomme S.r.l. (di seguito la “**Società**”) occorre un infortunio mortale ai danni di un dipendente della società Fintyre S.p.A. (“**Fintyre**”) ivi distaccato.

Con riferimento alla dinamica dell’incidente, la Società, già prima dei fatti aveva implementato la procedura/istruzione operativa denominata “*Istruzione operativa carico e scarico pneumatici dai soppalchi*” (adottata in data 14 giugno 2018).

La procedura declinava puntualmente le attività che ogni operatore avrebbe dovuto svolgere per garantire la sicurezza propria e dei colleghi; tutti i lavoratori operanti presso il magazzino erano stati opportunamente formati e informati in relazione ad essa.

Nell’ottica di adottare soluzioni sempre tese al miglioramento continuo, e tenuto conto del disposto di cui agli artt. 12, 13 e 17 del D.Lgs. 231/2001, la Società ha operato alcune precisazioni alla citata procedura, adottando, in data 20 aprile 2021, una nuova istruzione operativa “**straordinaria**” denominata “*Istruzione Operativa per lo Scarico Soppalco Via Helsinki*”, con l’obiettivo principale di fornire al personale dipendente **una tutela ulteriore per lo svolgimento di attività “sensibili” in magazzino.**

L’adozione della citata istruzione operativa “straordinaria” è stata il frutto di una valutazione di mera opportunità da parte del *management* della Società, con l’obiettivo esclusivo di evitare dubbi interpretativi e/o azioni non coerenti con le procedure in essere da parte dei lavoratori e, per quanto possibile, il ripetersi di situazioni pregiudizievoli per i lavoratori, il tutto senza che ciò potesse/possa essere interpretato come espressione di un giudizio negativo sull’operato precedente della Società e sull’adeguatezza della valutazione dei rischi.